

**L'INCIDENZA DELL'AFFIDAMENTO SULLA RECIDIVA:
PRIME INDICAZIONI E PROBLEMI
PER UNA RICERCA SISTEMATICA**

EMILIO SANTORO - RAFFAELLA TUCCI *

Premessa

Quest'articolo consiste in una rivisitazione del rapporto finale del progetto MISURA, consegnato al committente il 30/3/04, condotta alla luce delle osservazioni degli operatori e della discussione sviluppatasi in occasione della sua presentazione. Il Progetto MISURA nasce dall'esigenza di valutare i risultati dell'attività degli allora CSSA, oggi UEPE, della Regione Toscana. Il progetto mirava a costruire un sistema di monitoraggio ed analisi dei risultati degli interventi del servizio sociale in area penale esterna, valutando, nel tempo, gli esiti delle misure alternative rispetto alla commissione di nuovi reati dei soggetti affidati e ai livelli di inserimento sociale realizzati. Scopo del committente, il CSSA della Regione Toscana, era avere un'indicazione sul rapporto costi-benefici delle azioni intraprese nell'intento, da un lato, di fornire ai propri operatori una base fondata sull'utilità e sull'efficacia degli interventi messi in atto e, dall'altro, di verificare l'efficacia delle misure alternative alla detenzione. La ricerca si configura dunque come una ricerca-

* Emilio Santoro è professore di Filosofia del diritto e di Sociologia della pena e della devianza presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Firenze. L'avvocato Raffaella Tucci è ricercatrice de "L'altro diritto. Centro di documentazione su carcere, devianza e marginalità". L'impostazione della ricerca, il suo svolgimento e la stesura del rapporto sono sempre stati discussi insieme dal prof. Santoro e dall'avv. Tucci, per cui il lavoro è unitario e le sue tesi vanno imputate ad entrambi gli autori. Il prof. Santoro si è occupato in particolare dell'impostazione della ricerca e della sua metodologia (Premessa e §§ 1, 2), ha scritto inoltre il paragrafo sulla prigionizzazione (§ 10) e quello conclusivo (§ 11), mentre l'avv. Tucci ha condotto la ricerca empirica (sia la rilevazione statistica che le interviste) e steso le parti del rapporto relative ad essa (§§ 3, 4, 6, 7, 8, 9), ha scritto la parte relativa all'istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale e alla recidiva (§ 5) e le due appendici.

intervento mirante a migliorare la qualità del servizio, che si inserisce in un complesso d'iniziative programmate negli ultimi anni nell'area dell'esecuzione penale esterna con l'obiettivo di rivedere criticamente l'operatività degli UEPE sotto il profilo dell'efficacia e dell'efficienza.

L'articolo 47 o.p. presuppone una prognosi d'idoneità della misura alla prevenzione della ricaduta in attività delittuose. La domanda che il committente poneva era: in quale misura gli affidamenti in prova svoltisi in Toscana hanno realizzato la previsione? Gli unici dati fino ad oggi disponibili per valutare gli affidamenti erano le revoche degli affidamenti e le valutazioni finali. Questi dati sembrano troppo labili e parziali per dare un quadro dell'utilità dell'istituto. La recidiva, o comunque la ricaduta in attività delittuosa dopo la fine della misura, è sembrato un indicatore più rilevante. Il primo obiettivo della ricerca è stato quindi scoprire quanti ex affidati sono recidivi. Una volta constatato un certo livello di recidiva, per valutare l'efficacia dell'istituto si è posta subito una seconda domanda: quali sono le cause che determinano la recidiva e quanto può influire l'affidamento su di esse? In concreto, la ricerca mirava a individuare il tasso di recidiva e il reinserimento sociale di un gruppo campione a 5 anni dalla fine della misura alternativa e a mettere a punto una lista di elementi che inibiscono o favoriscono il reinserimento. Dato il breve tempo a disposizione dei ricercatori si era concordato che il rapporto finale avrebbe contenuto alcune indicazioni, ma soprattutto elementi utili per la definizione di un sistema di monitoraggio e analisi utile nel futuro.

Per condurre la ricerca si è deciso, in primo luogo, data la differenza di caratteristiche dei programmi svolti in affidamento e di elementi che possono causare la recidiva di distinguere tra affidati ordinari e soggetti in affidamento terapeutico. Sono stati costruiti un campione per ogni categoria includente soggetti che avevano concluso la misura alternativa nell'anno 1998⁽¹⁾. I dati della recidiva sono stati messi in relazione con gli interventi realizzati dai CSSA. L'aspetto più innovativo della ricerca è il tentativo di monitorare il risultato degli interventi dell'esecuzione penale esterna a distanza di tempo. D'altra parte un singolo monitoraggio relativo ad un gruppo di casi trattati nel 1998 può fornire indicazione agli assistenti

⁽¹⁾ Si ringrazia il dottor Stefano Cinotti, responsabile settore informatico dell'UEPE di Firenze, che ha estrapolato il campione di affidati su cui condurre la ricerca ed elaborato i grafici relativi ai dati riportati in questo articolo. La sua professionalità, competenza ed entusiasmo hanno reso il lavoro piacevole oltre che proficuo.

sociali sulle "buone prassi" da seguire nel futuro, ma non può avere validità generale ai fini della valutazione dei risultati della misura dell'affidamento. Anche il fatto che la ricerca sia stata condotta esclusivamente in Toscana, una regione con caratteristiche socio-economiche molto peculiari, rende i risultati non generalizzabili. In effetti qualsiasi generalizzazione di dati relativi ad una singola regione non sarebbe corretta, data l'importanza del contesto sociale per gli esiti dell'affidamento.

Questi erano i limiti che ci si aspettava dovessero scontare i risultati della ricerca. In realtà è molto più difficile dare un giudizio sulla validità dei dati prodotti sia relativamente alla prima domanda (quanto è significativa la recidiva degli affidati?) che alla seconda (quanto influisce l'affidamento sulla recidiva?). Ciò è dovuto, in primo luogo, alla scarsa attendibilità dei dati dei casellari penali al momento in cui sono stati controllati riguardo alla certificazione della commissione di eventuali nuovi reati dopo il 1998. Spesso le sentenze passano in giudicato oltre dieci anni dopo il compimento del reato e il casellario è aggiornato ancora più tardi. D'altra parte, data la mancanza di un sistema informatizzato centralizzato a livello nazionale, è pressoché impossibile, se non in tempi molto lunghi e con spese molto ingenti, verificare i carichi pendenti di un numero elevato di soggetti, senza contare dei problemi di privacy che una tale ricerca porrebbe. Oltre a questa difficoltà oggettiva, la ricerca ha mostrato che le amministrazioni, che per diverse ragioni si occupano dell'affidato, non raccolgono tutta una serie di informazioni indispensabili per condurre un'analisi rigorosa dell'incidenza dell'affidamento ordinario e terapeutico sulla recidiva e sul reinserimento sociale. Sotto questo profilo il lavoro ha scontato il fatto di essere stato svolto in un contesto non orientato alla ricerca. Esso si è basato su una mole impressionante di dati accumulatasi nel tempo negli archivi dell'UEPE, che però sono il precipitato di singole contingenze operative e non di un sistema di raccolta sistematico. In questo quadro la ricerca sarebbe stata impossibile senza il supporto della "conoscenza diretta" degli operatori che ha consentito la lettura e l'interpretazione dei dati ⁽²⁾.

Pur con tutte queste cautele i dati raccolti mostrano che la misura dell'affidamento incide in modo significativo sulla recidiva: l'affidamento appare un ottimo strumento per inibirla. In sintesi la recidiva riscontrata è stata di poco meno del 30% per il gruppo

⁽²⁾ Ringraziamo in particolare la dottoressa Susanna Rollino, la cui pazienza ed esperienza sono stati un supporto fondamentale nell'opera di lettura dei fascicoli.

di affidati con programma terapeutico per la tossicodipendenza, e di poco meno del 20% per il gruppo degli affidati non tossicodipendenti. Non avendo studi analoghi con cui comparare questi valori, il confronto va fatto con le statistiche giudiziarie predisposte dall'ISTAT da cui si evince che circa oltre il 60% dei condannati nei vari gradi di giudizio risulta essere recidivo o avere precedenti penali (ultimo annuario statistico disponibile per il 2002, dato che si ricava confrontando il dato dei condannati totali nell'anno, pari a 211.190 con quello dei condannati con precedenti penali, pari 135.802). Il dato che emerge è confortante anche se si tiene conto che la pressoché totalità dei soggetti parti del campione aveva precedenti penali prima dell'affidamento considerato ai fini della ricerca.

Sotto questo profilo l'affidamento sembra operare una decisa riduzione del danno da "prigionizzazione". Esso, al contrario della carcerazione, sembra in grado di interrompere lunghe carriere criminali. Gli affidati sembrano consapevoli di avere evitato l'esperienza devastante del carcere. Da quasi tutte le interviste emerge, contrariamente ad un'opinione molto diffusa, la precisa consapevolezza della natura penale dell'affidamento che viene confrontato con il regime detentivo. Le lamentele degli utenti mostrano che essi percepiscono che la misura non è semplicemente "non-carcere": hanno ben presente la funzione di controllo dell'assistente sociale e la possibilità della revoca e del ritorno in carcere. Percezione questa rafforzata dalla dimensione quantitativa degli interventi effettuati dagli assistenti sociali durante la misura alternativa considerata ai fini della ricerca: dimensione chiaramente insufficiente per configurare una funzione di aiuto e che fa pensare che l'affidamento funzioni soprattutto più come istituto giuridico di sospensione della pena detentiva in cui la valenza trattamentale rimane in secondo piano.

In generale la ricerca sembra confortare sull'attendibilità del dato relativo alla bassissima percentuale di revoche per la commissione di reati nel corso dell'affidamento o comunque per andamento negativo dell'affidamento stesso, anche perché essa evidenzia una certa correlazione tra revoche e recidiva.

Campione 77 soggetti in affidamento terapeutico**Archiviazione delle misure dei soli casi recidivi**

Motivo	Fine pena	N.	12	%	57,14%
Motivo	Revoca per andamento negativo	N.	7	%	33,33%
Motivo	Altro	N.	2	%	9,52%

Archiviazione delle misure del totale dei casi presenti nel campione

Motivo	Fine pena	N.	55	%	71,43%
Motivo	Revoca per andamento negativo	N.	19	%	24,68%
Motivo	Altro	N.	3	%	3,90%

Campione 75 soggetti in affidamento ordinario**Archiviazione delle misure dei soli casi recidivi**

Motivo	Fine pena	N.	9	%	69,23%
Motivo	Revoca per andamento negativo	N.	2	%	15,38%
Motivo	Altro	N.	2	%	15,38%

Archiviazione delle misure del totale dei casi presenti nel campione

Motivo	Fine pena	N.	66	%	88,00%
Motivo	Revoca per andamento negativo	N.	5	%	6,67%
Motivo	Altro	N.	3	%	4,00%
Motivo	Revoca per irreperibilità	N.	1	%	1,33%

L'analisi dei dati mostra che gli affidati recidivi sono, in maggioranza, soggetti che hanno "scelto" di vivere nella clandestinità. Sono persone che hanno iniziato a commettere delitti fin da giovani e che hanno collezionato moltissime condanne nel medio e lungo periodo. Particolare importanza l'affidamento lo ha per i soggetti tossicodipendenti, la cui delinquenza è collegata allo stato di dipendenza e per quei soggetti la cui delinquenza è collegata a condizioni di vita precarie dal punto di vista sia economico che affettivo. L'affidamento sembra configurare un momento in cui si concentrano su queste persone un livello di attenzione e di risorse che non si è mai registrato nella loro vita. Il successo dell'affidamento per queste due tipologie di soggetti rischia di essere inficiato dalla lentezza dei processi. Queste persone infatti in generale commettono delitti in archi temporali abbastanza ristretti, solitamente un quinquennio, ma per la lentezza del sistema giudiziario spesso scontano la pena in periodi molto distanti dalla commissione del fatto, così che l'affidamento arriva a problemi ormai risolti e anzi a volte rischia di "riprecipitare" il soggetto in un mondo da cui è uscito.

In conclusione la ricerca ha fornito un modello con ipotesi definite da verificare. Il dato che emerge può essere considerato verosimile e le modalità di ricerca adottate con le difficoltà incontrate assunte come base di partenza per costruire un modello di ricerca e per mettere a punto prassi operative che consentano la registrazione dei dati in modo da consentire la loro lettura nel tempo. Particolarmente significativo appare il dato relativo alla modalità di tenuta del fascicolo che è un importante strumento di lavoro per gli operatori: il fascicolo e la raccolta dei dati non sono organizzati secondo criteri che consentano verifiche dei risultati, ma non sono neppure organizzati secondo criteri che agevolano l'attività degli operatori. Il fascicolo risulta troppo spesso un contenitore disordinato di atti, i dati in esso contenuti sono raccolti secondo criteri soggettivi o addirittura casuali come è stato evidenziato dalla notevole incidenza percentuale della voce "non rilevato" dalle griglie di sintesi dei fascicoli (cfr. Appendice tabelle 1-6), griglie, merita sottolinearlo, analoghe alla cartella biografica prevista dal nuovo software che dovrebbe sostituire l'attuale SIDET dell'amministrazione penitenziaria.

Un'ultima annotazione: si è ritenuto utile inserire nel rapporto, e lasciare in questo articolo, un'accurata descrizione dei meccanismi dell'affidamento ordinario e terapeutico perché i dati e le interviste hanno mostrato che i suoi meccanismi di funzionamento hanno inciso non poco sull'accesso alla misura e sulle carriere degli affidati.

La ricerca ha riguardato il periodo compreso tra il 1975 e il 2003: sono state prese in considerazione le carriere devianti tra il 1975 e il 1998, dei soggetti che hanno concluso l'affidamento entro il 1998 e le carriere post-affidamento di questi stessi soggetti tra il 1998 e il 2003. Non si è ritenuto, quindi, necessario riportare lo sviluppo normativo e giurisprudenziale che le misure dell'affidamento ordinario e terapeutico hanno subito successivamente alla fine del 2003.

1. Il piano: come avrebbe dovuto svolgersi la ricerca

Obiettivo della ricerca era quello di valutare l'incidenza sulla recidiva dei percorsi di reinserimento sociale operati attraverso l'affidamento in prova al servizio sociale.

La metodologia della ricerca individuata era la seguente:

1) 200 percorsi degli affidati dovevano essere desunti dai fascicoli e dai colloqui con gli operatori che li avevano compilati e poi confrontati con le informazioni risultanti dal casellario. Per gli affidati alcol- o tossico-dipendenti (che dovevano rappresentare metà del campione), doveva esaminarsi anche il percorso di disintossicazione svolto durante la misura alternativa e le eventuali riprese in carico da parte dei SERT.

2) per venti ex affidati, individuati secondo i criteri che saranno poi indicati, dovevano essere effettuate delle interviste in profondità per osservare il loro reinserimento sociale durante e dopo la misura in modo da valutare le connessioni tra il programma svolto durante l'affidamento e con i Sert e i dati risultanti dal casellario. Sulla base dei risultati di queste venti interviste si sarebbero dovuti tracciare dei generalissimi percorsi tipo, alla luce dei quali interpretare i percorsi dei soggetti di cui si era esaminato solo il materiale documentale.

La ricerca era pensata come prevalentemente qualitativa nella convinzione che solo un'attenta analisi dei singoli percorsi dei soggetti affidati, durante la misura e successivamente ad essa, avrebbe potuto dare indicazioni più significative che le mere correlazioni statistiche.

Già Alexis de Tocqueville nel suo celeberrimo rapporto sui penitenziari statunitensi redatto nel 1830, che può essere considerato il primo studio sociologico sulla esecuzione della pena e sui suoi effetti sotto il profilo del reinserimento sociale, era consapevole del fatto che non si potesse progettare un sistema istituzionalmente votato a trasformare gli autori del reato in soggetti

onesti. Il massimo che si può concretamente pretendere, secondo Tocqueville e anche tutto quello che è *legittimo* pretendere se si rispetta la dignità dell'individuo, è che il sistema di esecuzione penale miri a mettere gli autori del reato in condizioni di vivere osservando le leggi e cerchi di abituarli a questa vita. Più volte nel corso del rapporto il filosofo francese ribadisce che la recidiva di un soggetto può dipendere da fattori molto casuali, prima di tutto dal fatto di incontrare per strada qualcuno che sappia che il soggetto è passato attraverso il carcere ... difficile pensare ad una correlazione statistica che tenga conto di questo fattore.

Fare tabelle che si limitino a mettere in correlazione lo status dell'affidato (tossicodipendente o meno), l'andamento dell'affidamento e i reati commessi dopo la conclusione della misura è, sicuramente, interessante (e in parte è stato fatto), ma presenta due gravi inconvenienti. Sul piano sociologico queste correlazioni non danno alcuna indicazione sugli effettivi percorsi che hanno portato o meno a compiere un nuovo reato; le ragioni per cui il nuovo reato è stato commesso possono non avere assolutamente nulla a che fare con le modalità di esecuzione della pena. Inoltre, effettuare una mera correlazione statistica vorrebbe dire non prendere sul serio lo stesso sistema dell'esecuzione penale che il legislatore ha disegnato come imperniato sulla *individualizzazione*, manifestando la comprensibile convinzione che solo interagendo con ognuna delle singole storie di devianza si può sperare di ottenere un reinserimento sociale. Sul piano statistico, dati gli elementi in mano all'Amministrazione Penitenziaria è pressoché impossibile costruire il campione oggetto di studio in modo che sia fedele, sotto tutti i profili rilevanti (ma si possono determinare *a priori* questi profili?), all'universo studiato. Una ricerca qualitativa ha il vantaggio di consentire una costruzione casuale del campione (limitandosi a riprodurre la distinzione tra i tipi di affidamento, normale e terapeutico, fatta dal legislatore). Questa costruzione allo stesso tempo, non inficia le correlazioni statistiche che se ne possono trarre se il campione selezionato è, come si è deciso per questa ricerca, circa un terzo dell'universo e quindi di una grandezza tale da ovviare alla casualità della costruzione. Nelle intenzioni, il fatto che le correlazioni statistiche sarebbero state costruite non tanto sulla base delle evidenze quantitative, ma a partire dagli spunti offerti dall'analisi qualitativa, avrebbe dovuto renderle ancora più significative.

Nel determinare l'universo oggetto di indagine si è deciso di escludere i soggetti condannati per alcuni tipi di reati commessi da pochissimi soggetti passati per il CSSA e le cui caratteristiche

influiscono in modo sostanziale sul percorso recidivante. Si tratta dei soggetti che hanno consumato delitti in forme associative o per finalità terroristiche e dei soggetti che hanno commesso *esclusivamente* reati contro l'economia e la fede pubblica. La ragione dell'esclusione deriva dal fatto che indagare sui percorsi recidivanti di questi soggetti avrebbe voluto dire affrontare fenomeni complessi come le realtà associative criminali, la rilevanza dell'ideologia nella commissione dei reati e il legame tra reato e attività professionale. Questi fenomeni richiedono una indagine specifica che data l'esiguità nell'universo studiato del numero dei soggetti che li hanno commessi e la perentorietà dei termini di consegna della ricerca è stata ritenuta irrealizzabile. Si è quindi preferito escludere questi soggetti dal campione studiato in modo da rendere i risultati della ricerca validi almeno per l'universo degli affidatari non rientranti tra le tipologie indicate. Sono stati quindi monitorati gli autori dei seguenti reati:

- 1) delitti contro la persona
- 2) delitti contro la libertà personale
- 3) delitti contro il patrimonio (tra questi delitti sono stati inseriti anche quelli contro l'economia e la fede pubblica)
- 4) violazione della legge sugli stupefacenti (indicata in modo generico per ricomprendere sia la legge n. 685 del 1975 che il d.p.r. del 1990)

Per la raccolta dei dati relativi a ciascun membro del campione sono state costruite due schede, denominate "griglie": una griglia, denominata "misura giuridica" ed una denominata "misura sociologica". Nella prima sono raccolti tutti i dati che riguardano il percorso penale dei soggetti campionati. Nella seconda i dati relativi all'ambiente socio-familiare, ai percorsi occupazionali, alle competenze acquisite, eccetera.

Il percorso penale è stato ricostruito sulla base delle informazioni reperibili dall'analisi del fascicolo, del casellario e delle banche dati del Ministero AMICA e SIDET.

Sono state rilevate tutte le condanne e le misure di cui i soggetti campionati hanno usufruito dal 1975. Si è scelto il 1975 come anno base di partenza per l'analisi, anche se alcune persone hanno iniziato prima la loro carriera criminale, perché è proprio nel 1975 che con l'approvazione della legge n. 354 si comincia a parlare di "trattamento penitenziario". Abbiamo suddiviso l'arco temporale dal 1975 al 1998, cioè quello del periodo precedente all'affidamento i cui esiti si volevano valutare, in cinque quinquenni; mentre il periodo dal 1999 al 2003, cioè quello che interessava ai

fini della verifica della recidiva, è stato suddiviso anno per anno. L'anno di inizio di ogni quinquennio varia da soggetto a soggetto, perché coincide con l'anno di emissione della prima sentenza di condanna di ciascuno. Solo nei casi di soggetti a carico dei quali risultavano condanne antecedenti alla data di entrata in vigore della riforma dell'ordinamento penitenziario l'anno di riferimento da cui far partire il conteggio per i quinquenni è stato il 1975.

I delitti che si è deciso di prendere in esame sono stati accorpati, sia per la fase pre-affidamento che in quella rilevante per la recidiva, in cinque categorie:

- 1) delitti contro la persona
- 2) delitti contro la libertà personale
- 3) delitti contro il patrimonio (in questa categoria sono stati raggruppati anche gli autori di reati contro l'economia e la fede pubblica, quando questi avevano commesso anche delitti contro il patrimonio in senso stretto)

- 4) violazione della legge sugli stupefacenti (indicata in modo generico per ricomprendere sia la legge n. 685 del 1975 che il d.p.r. del 1990)

- 5) altro (che ricomprende le contravvenzioni e tutti i reati non rientrati nelle prime quattro e non esclusi dalla rilevazione).

Le prime 4 categorie corrispondono a tipologie di reato previste dal codice penale e sono usate normalmente dal Ministero della giustizia per le sue statistiche. La sola eccezione è rappresentata dai delitti contro l'economia e la fede pubblica che sono considerati dal codice penale una tipologia autonoma e che, ai fini della ricerca, è stata inserita nella categoria dei delitti contro il patrimonio. La scelta, seppure discutibile sul piano giuridico, è stata dettata dal fatto che questa tipologia di reati, è in quanto tipologia autonoma esclusa dall'indagine: non sono stati inclusi nel campione soggetti che hanno commesso *esclusivamente* delitti contro l'economia e la fede pubblica. Non si è voluto però perdere il dato rappresentato dalla circostanza che molte persone, soprattutto tossicodipendenti, avevano commesso, all'inizio della loro carriera criminosa, delitti di questo genere, insieme a delitti contro il patrimonio o prima di commettere delitti contro il patrimonio. I condannati per tali delitti hanno generalmente subito pene molto brevi, il che induce a pensare che il fatto commesso fosse di lieve entità, ma nel lungo periodo proprio queste pene, cumulate tra loro e a quelle per i delitti contro il patrimonio, hanno spesso portato il soggetto a contatto con il CSSA. Per queste ragioni si è deciso di includere questi delitti nella categoria dei reati contro il patrimonio e di non inserirli nella categoria Altro. Nella categoria Altro sono invece inseriti tutti i delitti

non presi specificamente in considerazione, in quanto non sono indicatori utili per l'analisi della recidiva, o esclusi esplicitamente dall'indagine e tutte le contravvenzioni.

Graficamente la griglia è stata organizzata nel modo seguente:

1) all'interno della maschera di ogni quinquennio sono stati indicati cinque *reports* che indicano le 5 categorie di delitti descritte;

2) sotto ogni *report* indicante la categoria dei delitti sono state previste ulteriori 5 coppie di *reports* che sono servite per inserire il numero di condanne emesse a carico di una persona nell'arco del quinquennio di riferimento per i delitti previsti e gli anni di commissione del reato. La distinzione tra l'anno di emissione della condanna e l'anno di commissione del fatto è un dato indispensabile quando si studia la recidiva: è recidivo rispetto ad un certo momento (nel nostro caso la fine del 1998) solo il soggetto condannato per un fatto di reato commesso dopo quel momento. Mentre non può essere considerato recidivo rispetto al periodo preso in esame il soggetto per il quale interviene una condanna nel lasso di tempo analizzato, ma per un fatto antecedente.

3) infine, sempre nella maschera relativa ad ogni quinquennio sono stati inseriti cinque *reports* per indicare le misure di cui il soggetto ha eventualmente usufruito nell'arco temporale di riferimento.

Questo sistema è stato replicato per 10 volte (5 quinquenni e per gli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003).

Preliminarmente alla divisione dei quinquenni una maschera permette di visualizzare la durata dell'affidamento archiviato nel 1998, cioè della misura i cui risultati sono oggetto di indagine, e in formula riassuntiva la durata di tutte le misure di cui ha usufruito una persona con il relativo esito, con la distinzione se le misure sono state concesse per fatti commessi in date posteriori o anteriori al 1998. Un'analisi particolareggiata è stata impossibile, perché nel fascicolo ci sono esclusivamente le informazioni concernenti le misure scontate presso il CSSA della Toscana. È vero che dal casellario risultano tutte le misure scontate, ma non è agevole ricavarne la durata, in quanto in tale certificato sono indicate le date in cui il Tribunale di Sorveglianza concede la misura, non quella dell'inizio effettivo di fruizione della stessa, e la data in cui lo stesso Tribunale ne dichiara l'estinzione, non quella di effettiva cessazione. Considerato l'enorme carico di lavoro cui sono sottoposti i Tribunali di Sorveglianza, nella prassi, la camera di consiglio per la valutazione dell'esito della misura dell'affidamento

in prova ai servizi sociali può essere fissata anche a distanza di un anno dalla conclusione della misura alternativa.

La tecnica di lavoro scelta, consente di costruire con una certa precisione il percorso penale di un soggetto dal punto di vista strettamente tecnico. Tuttavia, la ricostruzione di un percorso di vita dell'autore di reati non può tracciarsi senza contestualizzare le informazioni tecniche rispetto all'ambiente socio-familiare e rispetto ai percorsi occupazionali, alle competenze acquisite, eccetera. Del resto uno dei compiti specifici del CSSA è quello di monitorare questa area ed intervenire, qualora vi sia la possibilità, per supplire le sue eventuali carenze. La griglia sociologica è stato lo strumento attraverso cui sono stati raccolti questi dati.

La griglia sociologica è molto particolareggiata e, di fatto, molte parti sono rimaste incomplete, non potendosi reperire dai fascicoli tutte le informazioni richieste, soprattutto quelle relative al grado di istruzione ed al tipo di relazione con i familiari.

La griglia sociologica richiede la compilazione di *report* relativi a:

- 1) dati anagrafici;
- 2) livello scolastico raggiunto;
- 3) posizione lavorativa;
- 4) esistenza della famiglia naturale e grado di rapporto con tutti i familiari (si sono previsti fino a 12 fratelli);
- 5) esistenza della famiglia acquisita e grado di rapporto con tutti i familiari (si sono previsti fino a 8 figli minorenni e 8 figli maggiorenni), riguardo ai figli un report permetteva di specificare se i figli fossero nati da una precedente relazione;
- 6) esistenza di altri congiunti significativi e grado di relazione con questi (se ne sono previsti fino a 6);
- 7) esistenza di parenti o affini problematici, intendendo come problematica una persona alcol- o tossico-dipendente, con disturbi psichiatrici o con precedenti penali;
- 8) indicazioni sul tipo di trattamento avuto durante la misura in termini quantitativi e qualitativi e dei soggetti coinvolti nel trattamento;
- 9) informazioni sul lavoro svolto al momento della fine della misura.

Il sottocampione dei soggetti da intervistare era stato costruito al fine di ottenere 12 tipologie di soggetti di cui studiare il percorso di reinserimento o di mancato reinserimento. Le tipologie ipotizzate come rilevanti erano le seguenti:

- 1) soggetto in affidamento terapeutico, proveniente dalla libertà, attualmente in carico presso un SERT, recidivo;
- 2) soggetto in affidamento terapeutico, proveniente dalla

libertà, attualmente in carico presso un SERT, non recidivo;

3) soggetto in affidamento terapeutico, proveniente dalla libertà, attualmente non in carico presso un SERT, recidivo;

4) soggetto in affidamento terapeutico, proveniente dalla libertà, attualmente non in carico presso un SERT, non recidivo;

5) soggetto in affidamento terapeutico, proveniente dalla detenzione, attualmente in carico presso un SERT, recidivo;

6) soggetto in affidamento terapeutico, proveniente dalla detenzione, attualmente in carico presso un SERT, non recidivo;

7) soggetto in affidamento terapeutico, proveniente dalla detenzione, attualmente non in carico presso un SERT, recidivo;

8) soggetto in affidamento terapeutico, proveniente dalla detenzione, attualmente non in carico presso un SERT, non recidivo;

9) soggetto in affidamento ordinario, proveniente dalla libertà, recidivo;

10) soggetto in affidamento ordinario, proveniente dalla libertà, non recidivo;

11) soggetto in affidamento ordinario, proveniente dalla detenzione, recidivo;

12) soggetto in affidamento ordinario, proveniente dalla detenzione, non recidivo.

Data l'esistenza, per le ragioni che saranno chiarite, di numerosi tossicodipendenti in affidamento ordinario, sarebbe stato opportuno distinguere anche le tipologie di soggetti che avevano ottenuto questa misura tra soggetti in carico e non in carico presso il SERT e quindi rilevare 16 tipologie. I tempi compressi però hanno suggerito di non procedere ad una tipologia così vasta che avrebbe comportato necessariamente un aumento del numero di interviste da fare.

Per individuare i soggetti appartenenti a ciascuna tipologia erano stati indicati nel protocollo di ricerca i seguenti criteri per l'estrazione del sottocampione da intervistare:

1) misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali ex art. 47 O.P. o dell'affidamento terapeutico ex art. 94 d.p.r. 309/1990 per i quali la durata della misura alternativa sia stata superiore a 6 mesi;

2) la commissione di uno dei delitti seguenti, con esclusione di tutte le forme associative:

dei Delitti contro il patrimonio

Furto

Rapina

Estorsione

Sequestro di persona a scopo di estorsione
dei Delitti contro la libertà personale

Violenza sessuale

Corruzione di minorenni

Violenza sessuale di gruppo

dei Delitti contro la persona

Lesioni personali

Lesioni personali colpose

Omicidio

Omicidio colposo

Omicidio preterintenzionale

Rissa

Violazione alla legge del 1975 n. 685 o al T.U. delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con d.p.r. 309/1990;

3) lo stato di tossicodipendenza, desumibile perché il soggetto è in carico presso un SERT al momento dell'estrazione del campione;

4) la condanna per un delitto o una contravvenzione entro il periodo compreso tra l'archiviazione della pratica riguardante il soggetto ed il momento dell'estrazione del campione;

5) la provenienza dal carcere o dalla libertà dell'affidato;

6) il numero e la tipologia di misure cui il soggetto è stato sottoposto;

7) il luogo in cui si è eseguita la misura alternativa;

8) il tipo di trattamento;

9) i soggetti coinvolti nel trattamento

Specificamente il sottocampione è stato suddiviso secondo lo schema delle susseguenti tabelle 1 (affidamento terapeutico) e 2 (affidamento ordinario).

Tabella 1

10 SOGGETTI IN AFFIDAMENTO TERAPEUTICO EX ART. 94 D.P.R. 309/90		
5 provenienti dalla libertà	3 attualmente in carico presso il SERT	2 attualmente non in carico presso il SERT
	2 recidivi 1 non recidivo	1 recidivo 1 non recidivo
5 provenienti dalla detenzione	3 attualmente in carico presso il SERT	2 attualmente non in carico presso il SERT
	2 recidivi 1 non recidivo	1 recidivo 1 non recidivo

Tabella 2

10 SOGGETTI IN AFFIDAMENTO ORDINARIO		
5 provenienti dalla libertà	3 recidivi dalla libertà	2 non recidivi dalla libertà
5 provenienti dalla detenzione	3 recidivi dalla detenzione	2 non recidivi dalla detenzione

Tali indicazioni si sono rilevate inutili sul piano pratico. Per le ragioni indicate nel paragrafo successivo, dedicato alla descrizione dei problemi riscontrati nello svolgimento della ricerca, si è infatti riscontrata una forte indisponibilità dei soggetti campionati ad accettare di svolgere l'intervista. Sono state effettuate solo sei interviste, rispetto alle venti programmate.

2. Problemi nello svolgimento della ricerca: l'impatto con la realtà

Come rivela l'uso dell'imperfetto nella descrizione del piano della ricerca una serie di ragioni ha impedito, purtroppo, di svolgere il tipo di analisi preventivato. Le si elencano ed esaminano, non tanto per giustificare lo scostamento dal piano originario, ma perché ognuna di loro rappresenta un'utile indicazione per lo svolgimento di future indagini sulla recidiva. Un'attenta considerazione dei motivi che hanno impedito lo svolgimento del piano originario costituisce uno dei risultati più importanti che si può ricavare dalla ricerca, in quanto è fondamentale che le prossime ricerche sulla recidiva partano da queste difficoltà in modo da poter compiere passi avanti rispetto alla presente.

La prima difficoltà si è manifestata quando l'esame dei fascicoli, condotta dal ricercatore, ha mostrato che essi contengono molti meno dati di quelli previsti. I fascicoli da analizzare sono datati nel tempo e risentono dei vari passaggi di mano in mano da parte dei diversi operatori. Per di più, nel 1998, anno di archiviazione dei fascicoli campione, il CSSA non aveva un metodo di formazione del fascicolo, perciò ogni operatore incaricato formava o riordinava il fascicolo sulla base della sua esperienza e comodità. Il risultato è che i fascicoli sono molto disordinati e di difficilissima consultazione. Basti pensare che non esiste una sottofascicolazione rigida, quindi ogni singolo fascicolo è ordinato in modo diverso dagli altri, che non è mai rispettato l'ordine cronologico nell'archiviazione dei documenti giuridici, che la scrittura degli operatori che aggiornano i diari durante i colloqui è spesso ai limiti della comprensibilità.

Dalla lettura dei fascicoli è risultato evidente che durante l'esecuzione dell'affidamento le informazioni sono affidate più alla conoscenza personale degli assistenti sociali e, quando di un caso si occupa più di un operatore, alla loro comunicazione orale, che non ai dati archiviati. Nei fascicoli si trovano appunti che sono più dei promemoria che non delle archiviazioni dei dati e spesso alcuni documenti sono ripetuti, chiaro indice del fatto che chi si è occupato del caso non ha ritenuto di rileggere il fascicolo ma di chiedere informazioni a chi se ne era occupato fino ad allora. Dato che i *reports* per la ricerca sono spesso stati compilati da persone diverse da quelle che avevano seguito il caso e dato che comunque a cinque anni (e moltissimi casi) di distanza il ricordo non può essere puntuale le informazioni da cui muovere sono risultate di gran lunga inferiori alle aspettative. I campi indicati (che non sono certo esaustivi delle informazioni potenzialmente rilevanti, ma che sono

stati costruiti sulla base di quello che i fascicoli presumibilmente contenevano) per il *report* relativo al contesto socio-familiare dell'affidato sono in una percentuale significativa, anche oltre un terzo, riempiti con l'indicazione "non rilevato".

Le spiegazioni fornite dalle assistenti sociali consultate rilevano che il disordine dei fascicoli e l'incompletezza dei dati è anche da imputare al dato oggettivo che nel 1998 gli assistenti sociali erano assolutamente insufficienti rispetto al carico di lavoro⁽³⁾ in un periodo di iper-attività dei Tribunali di sorveglianza che, in alcune occasioni (e comunque mai in Toscana), sono arrivati a denunciare per omissione di atti d'ufficio gli operatori che non fornivano le relazioni nei termini delle udienze. Posti di fronte alla scelta di presentare una relazione sommaria o di rischiare di essere incriminati la scelta era naturalmente obbligata. Il sovraccarico di lavoro è andato a discapito della qualità del servizio e, questo, è un dato oggettivo di cui non può che prendersi atto.

La difficoltà di estrapolare dai fascicoli i dati utili per la ricerca è stata avvertita non solo dalla ricercatrice, cui si potrebbe rimproverare la mancata esperienza nella consultazione di fascicoli del CSSA, ma dalle stesse operatrici, spesso disorientate tra gli incartamenti relativi a soggetti che non avevano seguito personalmente. Senza l'ausilio del casellario giudiziario, sarebbe stato impossibile ricostruire, per chi non abbia seguito il caso dall'inizio, il percorso della persona oggetto di un fascicolo. D'altra parte, come accennato, anche i dati del casellario non sono esaustivi, perché da tale documento risultano le date dell'ordinanza di concessione della misura alternativa da parte del Tribunale di sorveglianza e non quella dell'effettivo inizio dell'affidamento che spesso non coincide con quella della concessione, così come non coincidono la data del fine pena con la data della declaratoria di estinzione della misura da parte del Tribunale che è quella riportata

⁽³⁾Tabella dei carichi di lavoro sopportati per la gestione degli affidamenti:

C.S.S.A.	Numero di Affidati seguiti nel 1998	Numero di A.S. in forza nel 1998	Rapporto Affidati/A.S.
FIRENZE	875	17	51,47
LIVORNO	155	11	14,09
MASSA	123	7	26,28
SIENA	102	5	24,60

nel casellario. Si è potuto ricostruire il percorso giuridico solo ricorrendo alla banca data AMICA del CSSA.

Infine si fa presente che il CSSA di Pisa non ha fornito i dati estrapolati dai fascicoli in tempo utile né ha fornito nominativi per effettuare le interviste e che il CSSA di Massa non ha fornito alcun nominativo per effettuare le interviste e che alcuni soggetti sono stati esclusi dal campione elaborato dal CSSA di Firenze, Livorno e Massa, in quanto inseriti a seguito di un errore materiale. In conclusione, il rapporto si basa sull'analisi di 152 (invece che 200) griglie relative ad altrettanti fascicoli.

Inoltre, il CSSA non ha potuto fornire i nominativi dei soggetti campionati disponibili a fare le interviste, riscontrando una forte indisponibilità degli stessi. Anche questo dato è probabilmente rilevante in quanto indicativo delle modalità di relazione che si instaurano tra CSSA e affidato. Non va comunque sottovalutata la difficoltà derivante dalla scrupolosa osservanza della procedura prevista dalla legge per la tutela della privacy. La procedura attivata per la raccolta del consenso si è mostrata, infatti, molto complessa ed ha indubbiamente concorso a far rifiutare l'intervista alla maggioranza dei soggetti contattati dagli operatori del CSSA. Un'assistente sociale, preferibilmente quella che ha seguito il caso, ha preso contatto con il soggetto campionato. Quest'ultimo avrebbe dovuto recarsi al CSSA per firmare il consenso all'intervista. Solo in seguito al ricercatore sarebbe stato comunicato il nome del soggetto che avrebbe dovuto essere nuovamente contattato per fissare un appuntamento per l'intervista.

Risultato del contatto del CSSA	Firenze	Siena	Livorno	
Telefono non attivo	3			
Trasferito	4			
Irreperibile	1			
Detenuto	6			
Rifiuta intervista	16	3	1	
Accetta intervista e sottoscrive autorizzazione	11	2	2	
Totale contatti	41	5	3	49

A queste difficoltà si deve aggiungere che nel campione dei soggetti da intervistare non sono stati inclusi gli individui detenuti al momento della ricerca dato che non è stato possibile ottenere un'autorizzazione all'ingresso in carcere per intervistarli nel breve arco di tempo (sei mesi) in cui è stata condotta la ricerca.

Per le ragioni ora esposte, rispetto al protocollo di ricerca sono state effettuate sei interviste, invece delle venti progettate, nonostante la piena disponibilità della ricercatrice a muoversi sul territorio della Toscana per svolgerle. Inoltre, non sono state rispettate le indicazioni contenute nelle tabelle che indicavano i criteri di selezione del sottocampione da intervistare: l'unico criterio di selezione è stato, per forza di cose, la disponibilità del soggetto.

Delle interviste tre sono state effettuate a Firenze, una a Siena e due a Livorno. Il CSSA di Firenze ha fornito un totale di 5 nominativi, ma due persone hanno rifiutato di fare l'intervista asserendo problemi di salute o lavorativi, pur avendo prestato un iniziale consenso. Il CSSA di Livorno ha fornito tre nominativi, ma uno ha poi rifiutato di fare l'intervista asserendo problemi di salute. Stante la ristrettezza dei tempi non è stato possibile attendere la guarigione di queste persone e rispettare i loro tempi.

Per tutte le ragioni esposte, il piano della ricerca è risultato di impossibile attuazione. Il rapporto conclusivo non può che limitarsi che ad un commento dei dati raccolti e a fornire delle indicazioni per lo sviluppo di una futura ricerca in termini di metodologia di lavoro. Sotto questo profilo, ancora facendo tesoro dell'esperienza per future ricerche, appare fondamentale che l'Amministrazione, se vuole condurre indagini di questo tipo, dia indicazioni perché il fascicolo sia impostato in modo da raccogliere anche alcune informazioni al solo fine di verificare l'efficacia dell'intervento dello stesso CSSA. A conclusione del presente rapporto si proporrà un modello di fascicolo che risponda a criteri di maggiore efficacia ed efficienza del centro servizi e che appunto possa essere usato agevolmente in vista di eventuali verifiche sugli effetti della misura.

3. Individuazione dell'universo, classificazione dei soggetti ed estrazione del campione

Dall'universo dei dati contenuti nell'applicativo gestionale di segreteria (AMICA) sono stati filtrati i casi di affidamento durati almeno 6 mesi (anche non consecutivi) e chiusi nel primo semestre dell'anno solare 1998, riguardanti i CSSA di Firenze, Livorno, Pisa e

Siena. Per il CSSA di Massa Carrara, i dati selezionati si riferiscono al secondo semestre dell'anno solare 1998, perché detto CSSA è stato aperto solo nel primo semestre dell'anno di riferimento.

Tale universo è stato suddiviso in due universi qualificati, denominati "Universo No TD", dove "No TD" significa soggetti non tossicodipendenti ed "Universo TD", dove "TD" significa soggetti tossicodipendenti. In realtà la bipartizione è stata fatta non sull'effettivo stato di dipendenza, ma sulla base del tipo di affidamento. L'Universo No TD riguarda la tipologia degli affidamenti ex art. 47 O.P., mentre l'Universo TD riguarda la tipologia di affidamenti terapeutici ex art. 94 D.P.R. 309/1990, che ha sostituito l'art. 47 bis, O.P. Quest'ultima forma di affidamento è stata pensata dal legislatore specificamente per i soggetti con problemi di dipendenza da alcool o da sostanze stupefacenti che accettino di sottoporsi ad un programma di disintossicazione.

La sigla "No TD" non contraddistingue quindi soggetti che effettivamente non hanno problemi di dipendenza. Infatti, non tutti i soggetti con problemi di dipendenza da sostanze che compiono un reato si vedono assegnare quest'ultima forma di affidamento, ci sono anche tossicodipendenti che usufruiscono dell'affidamento ordinario. Normalmente questo accade soprattutto per dare a questi soggetti una terza possibilità (la normativa prevede che l'affidamento terapeutico possa essere concesso solo due volte), ma può succedere che per il soggetto in esecuzione pena sia più facile avere una residenza e un lavoro (requisiti richiesti per l'affidamento ordinario) che un programma di trattamento del SERT ed eventualmente una comunità che lo accolga (e questo è particolarmente vero per gli stranieri non comunitari per i quali i SERT non sono tenuti a pagare la retta in comunità: la normativa, infatti, prevede l'equiparazione di stranieri non comunitari e cittadini solo quando sono detenuti e non quindi quando si trovano in esecuzione pena all'esterno). Per cui può accadere che il soggetto tossico o alcool-dipendente inoltri istanza di affidamento ordinario (i vantaggi dell'affidamento terapeutico sono che può essere richiesto un anno prima e può essere concesso anche in presenza di una precedente revoca di affidamento) e si veda concessa questa misura alternativa. Quindi anche tra i soggetti in affidamento ordinario si trova un numero non indifferente di individui con problemi di dipendenza. Anzi proprio tra coloro cui è stata concessa questa misura si ritrovano i soggetti che costituiscono quello che le stesse assistenti sociali hanno definito "lo zoccolo duro", vale a dire persone che sono al terzo affidamento: avendo problemi di tossicodipendenza hanno già in passato usufruito, per due volte,

della misura dell'affidamento in prova in casi particolari e, non potendo più accedervi per legge, hanno fatto ricorso all'affidamento ordinario.

Dai due universi così determinati sono stati estratti due campioni di 100 unità ciascuno denominati rispettivamente "Campione No TD" e "Campione TD" mediante ricorso ai numeri casuali ottenuti utilizzando la funzione "random" del foglio elettronico Microsoft Excel che ha estratto, appunto, cento numeri casuali nell'intervallo numerico coincidente con la grandezza dell'universo da cui estrarre il campione. Si sono in questo modo selezionati i casi associati a tale numero in base al progressivo numerico dell'universo. Graficamente il numero estratto compare nel campione delle colonne denominate rispettivamente "N. Universo No TD" e "N. Universo TD", mentre il corrispettivo numero progressivo compare nell'universo della colonna denominata "Contatore".

Per le ragioni precedentemente indicate, in effetti la base dell'analisi è stata costituita da 152 griglie che raccolgono informazioni giuridiche e sociologiche provenienti dai fascicoli campionati. Il campione effettivo risulta così suddiviso: 75 non tossicodipendenti vale a dire provenienti da un affidamento ordinario e 77 tossicodipendenti, cioè provenienti da un affidamento terapeutico. All'interno degli affidati "ordinari" si registra la presenza di 20 soggetti con problemi di tossicodipendenza.

Un'ultima osservazione sulla costruzione del campione: l'universo dei soggetti affidati, relativo al 1998, è costituito da 221 soggetti in affidamento terapeutico e 420 in affidamento ordinario. Il campione estratto è stato di 77 soggetti in affidamento terapeutico, pari al 34,84% dell'universo e di 75 in affidamento ordinario, pari al 17,86% dell'universo. Quindi solo il campione dei soggetti in affidamento terapeutico raggiunge quella dimensione di un terzo dell'universo che rende i dati da esso ricavabili rappresentativi dell'universo. Un immediato riscontro di questo dato lo si può avere prendendo in considerazione un elemento conosciuto per l'universo come l'età. L'età media dei soggetti in affidamento terapeutico all'interno dell'universo è di 34,1 anni, con un *range* compreso tra i 22 ed i 64 anni, mentre all'interno del campione di questi soggetti l'età media è di 33,9 anni con un *range* compreso tra i 22 e i 64 anni. Quindi l'età media del campione e dell'universo si discostano in minimo e il *range* coincide esattamente. Invece per i soggetti in affidamento ordinario l'età media dei soggetti è di 42,8 anni con un *range* compreso tra i 22 e gli 80 anni; mentre all'interno del campione selezionato l'età media è di 41,7 anni con un *range* compreso tra i 25 e i 79 anni. I due valori si discostano in maniera non eclatante

ma significativa.

4. La tipologia degli utenti

L'incrocio dei dati contenuti nelle due tipologie di griglie permette di ricostruire, in parte, la storia dei soggetti coinvolti. Dall'analisi emerge una similarità tra le storie di vita. Purtroppo l'analisi sconta il limite della mancata effettuazione di tutte le interviste, inizialmente, previste.

La grande quantità di dati estrapolati dai fascicoli, permette di costruire un quadro, sia pure statico, della tipologia di utente/affidato del CSSA. I dati e le percentuali che qui saranno riportate sono relative a dati estrapolati esclusivamente dai fascicoli che sono stati inseriti nelle griglie illustrate nel paragrafo relativo alla metodologia della ricerca e quindi elaborati statisticamente. L'analisi statistica consente di delineare più che una tipologia di utente una fotografia dei soggetti sottoposti alla misura alternativa dell'affidamento in prova, archiviata nel 1998. Le griglie predisposte consentono il reperimento di un ampio numero di informazioni sia sociologiche che giuridiche. I dati sociologici sono uno strumento indispensabile per contestualizzare le informazioni giuridiche, per ricostruire il percorso di una persona sottoposta a misura ed infine correlare la recidiva eventuale ad una serie di fattori, non ultimo la possibilità di una persona di trovare sostegno in una rete di rapporti.

Su un campione di 152 soggetti, 134 sono uomini (88,16%) e 18 donne (11,84%). L'età media è di 38,4 anni.

Il 43,97% del nostro campione è celibe/nubile; il 29,08% coniugato; l'7,80% convivente; il 3,55% divorziato; il 14,89% separato, l'0,71% vedovo; per il 7,80% dei casi l'informazione circa lo stato civile non è stata reperibile.

L'85,53% ha una famiglia naturale, (per il 13,82% dei casi non abbiamo tale dato) il 48,68% ne ha una acquisita (per il 30,26% dei casi non abbiamo questo dato mentre il 21,05% non ha famiglia acquisita); l'1% ha una famiglia adottiva.

I soggetti campionati hanno una media di 1,36 fratelli/sorelle a testa.

I rapporti familiari emergono essere conflittuali nei confronti del padre per l'11,18% e della madre per il 12,50%. Lo stesso campione lamenta un rapporto inesistente con il padre nella misura del 6,58% e con la madre del 2,63%. Il 19,8% vede nel padre una figura da cui avere sostegno e aiuto e la stessa cosa ritiene il 32,89% nei confronti della madre. Il 19,8% è orfano di padre e l'8,55% di madre. Spesso i soggetti campionati provengono da famiglie numerose ed

i rapporti tra fratelli sono generalmente buoni.

Il 54,29% dei soggetti campionati ha, al 1998, data di archiviazione della misura, una occupazione stabile, il 15% risulta disoccupato, il 2,14% in cerca di una nuova occupazione, lo 0,71% svolge lavoro casalingo, l'1,43% è in pensione, lo 0,71% si è ritirato dal lavoro ed infine il 7,14% ha fonti di reddito diverse da quelle derivanti da lavoro proprio. L'8,57% deve registrarsi come dato non rilevabile dal fascicolo.

Il livello di istruzione rilevato delle persone campionate è medio basso. Deve però qui evidenziarsi che nell'80,95% dei casi non è stato possibile reperire questa informazione dall'analisi del fascicolo. Rispetto ai dati rilevati il 26,19% ha la licenza elementare; il 60,71% ha dichiarato di avere una licenza media inferiore; il 9,52% la licenza media superiore; il 2,38% la laurea breve e l'1,19% la laurea (cfr. Appendice tabelle 1-8)

Dalla correlazione dei dati contenuti nelle griglie emerge che al reinserimento, inteso come esito positivo della misura archiviata nel 1998, corrisponde sempre un contesto di rapporti sociali che forniscono sostegno e che all'opposto, all'assenza di rapporti si correla un andamento negativo della misura. I rapporti sociali che una persona intrattiene sono alla base della riuscita del trattamento. Spesso gli affidati ricevono sostegno da famiglie acquisite, dai conviventi o da amici, perché la loro famiglia di origine non vuole, non c'è, o non è in grado di offrire aiuto. Le famiglie di origine dei soggetti campionati sono nella maggior parte dei casi problematiche, nel senso che hanno condizioni economiche disagiate o vivono rapporti conflittuali. Inoltre, spesso, all'interno della stessa famiglia ci sono più soggetti "problematici", intendendo persone con disturbi psichici o precedenti penali.

Si nota agevolmente la scarsa presenza di cittadini immigrati non comunitari tra gli ammessi alla misura negli anni di riferimento. Questo dato induce a riflettere sulla scarsa opportunità che tali soggetti hanno di accedere alla misura, tenuto conto che il 90% dei migranti non comunitari detenuti possiede i requisiti giuridici per essere ammesso all'affidamento.

Le persone cui si riferiscono i fascicoli e quelli intervistati hanno un retaggio socio-culturale simile oltre che storie simili. In particolare, i soggetti intervistati, benché oggi svolgano attività svariate, legali e illegali, hanno una storia piuttosto simile e soprattutto si riferiscono al proprio passato in modo omogeneo. Ciò appare non solo dal loro percorso criminale e dalla situazione socio-familiare, ma soprattutto dal gergo che usano e dal significato che essi attribuiscono alla loro esperienza di criminali. Non si

considerano individui anomici, come vorrebbero con un'immagine di senso comune alcune teorie sociologiche, ma soggetti appartenenti ad una sottocultura. Rivendicano il loro diritto ad una vita da diversi e si riferiscono al loro mondo usando un linguaggio "morale", attribuendogli valori e codici di comportamento, spesso antitetici a quelli socialmente condivisi dalla maggioranza delle persone.

L'appartenenza ad una sottocultura comune sembra azzerare, sotto alcuni aspetti, le differenze tra gli individui originariamente appartenenti a gruppi molto eterogenei. L'esperienza della tossicodipendenza ha reso simili per modi di pensare ed atteggiamenti, il figlio dell'affermato uomo d'affari toscano ed il figlio di un operaio semianalfabeta ed alcolizzato. La differenza tra le due tipologie si recupera in sede di esecuzione della pena prima e nelle prospettive di reinserimento poi, nonché nella "qualità" del recupero. Tuttavia, è questa una differenza palpabile solo durante i colloqui. Infatti, da un lato c'è chi si definisce fortunato rispetto ai disgraziati che ha conosciuto in carcere ed in comunità, dall'altro c'è chi invece prova più o meno con convinzione a non essere schiacciato dai problemi di tutti i giorni, si sente respinto dalla società e sotto alcuni aspetti colpito all'ingiustizia. Quest'ultima tipologia di persone è riconoscibile anche dal linguaggio che usano. Nelle forme verbali sono ricorrenti i pronomi "noi" e "voi", le frasi, "quelli come me" o "quelli come te"; forme verbali sconosciute al linguaggio di chi, come dicevamo prima, si definisce fortunato.

5. Profilo normativo degli istituti

5.1 L'AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE

L'affidamento in prova ai servizi sociali è una delle misure alternative introdotte dall'Ordinamento Penitenziario (legge 26 luglio 1975 n. 354) e consiste in una modalità di esecuzione della condanna alternativa rispetto alla tradizionale restrizione negli istituti penitenziari. La facoltà di modificare le modalità di esecuzione della pena è attribuita al Tribunale di Sorveglianza.

Per la sua attuazione la misura in discorso richiede l'intervento di educatori, psicologi, assistenti sociali, al fine di predisporre i programmi trattamentali, previsti dalla normativa come presupposto per l'applicazione delle misure alternative. Le modifiche introdotte successivamente con le riforme "Gozzini" (legge 10 ottobre 1986, n. 663) e "Simeone" (legge 27 maggio 1998, n. 165), hanno ampliato

il carattere premiale del beneficio e allargato il ventaglio delle possibilità di accesso alla misura. È stata prevista in particolare la possibilità di accedere alle misura anche a quei condannati che si trovano nello stato di libertà nel momento dell'emissione di provvedimento di esecuzione, senza dover entrare in carcere per sottoporsi all'osservazione prevista dall'art. 13 dell'ordinamento penitenziario.

Nella fase di applicazione della misura alternativa, il condannato è preso in carico dal Centro di servizio sociale per adulti (CSSA) che opera in stretto contatto con i servizi del territorio.

Attualmente la normativa prevede 3 tipi di affidamento in prova ai servizi sociali: l'affidamento che possiamo definire ordinario, disciplinato dall'art. 47 dell'ordinamento penitenziario, così come modificato dall'art. 2 della legge n. 165 del 27 maggio 1998 (legge Simeone); l'affidamento in prova in casi particolari disciplinato dall'art. 94 del d.p.r. n. 309/1990 e l'affidamento in prova per i soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria o comunque da altra malattia particolarmente grave, disciplinato dall'art. 47-quater, introdotto dalla legge n. 231 del 12 luglio 1999. Non ci si soffermerà su quest'ultimo istituto non solo perché è stato creato dopo il periodo della misura preso in considerazione (1998) ma anche perché esso ha caratteristiche completamente diverse dalle altre due forme di inserimento: non è pensato come strumento di reinserimento sociale, ma come strumento "umanitario". Il suo scopo non è guidare e sostenere il reinserimento sociale del detenuto o del condannato e consentire il monitoraggio della sua fase di avvio, ma permettere che le persone affette da particolari gravissime malattie possano scontare la pena usufruendo delle cure necessarie.

La misura in ogni caso consiste nell'affidamento al servizio sociale del condannato fuori dall'istituto di pena per un periodo uguale a quello della pena da scontare. A tale misura, come ricordato, si può accedere sia dalla libertà che dalla detenzione.

I requisiti per la sua concessione variano a seconda il tipo di affidamento.

Nell'ipotesi disciplinata ex art. 47 ordinamento penitenziario i requisiti per la concessione sono:

- una pena detentiva inflitta, o anche un residuo pena, non superiore a tre anni;
- l'osservazione della personalità, condotta in istituto che consenta di ritenere da un lato che il provvedimento di concessione della misura contribuisca alla rieducazione del reo e dall'altro che egli non commetta altri reati, oppure, se la misura è concessa ad

un soggetto libero, aver tenuto, in libertà, un comportamento che permetta di effettuare le stesse prognosi.

Il Centro di servizio sociale se il soggetto è in libertà svolge l'inchiesta necessaria a fornire al Tribunale di Sorveglianza gli elementi per la decisione; se invece il soggetto è detenuto partecipa al gruppo per l'osservazione della personalità e collabora alla relazione di sintesi da inviare al Tribunale di Sorveglianza. In entrambi i casi il Centro di servizio sociale deve fornire al Tribunale di Sorveglianza o all'istituto di pena elementi oggettivi e soggettivi, relativi al condannato con particolare riferimento all'ambiente sociale e familiare di appartenenza ed alle risorse personali, familiari, relazionali ed ambientali su cui fondare un'ipotesi di interventi e di inserimento.

L'affidamento in prova in casi particolari è, come accennato, rivolto agli alcol- o tossico-dipendenti che intendono intraprendere o proseguire un programma terapeutico. È stata la legge n. 297 del 21 giugno 1985 che ha introdotto nell'ordinamento penitenziario l'art. 47-bis che è poi stato modificato dalla legge n. 663 del 1986 (legge Gozzini). Tale misura alternativa è stata in seguito recepita dal Testo Unico in materia di stupefacenti (D.P.R. 309/1990) come art. 94 che è oggi l'ultimo ed unico riferimento normativo dopo che la legge n. 265 del 27 maggio 1998 (Simeone) ha abrogato l'art. 47-bis.

I requisiti per la sua concessione sono:

- una pena detentiva inflitta, o anche una residua pena, non superiore a quattro anni comminata a soggetto alcol- o tossico-dipendente che ha in corso o che intende intraprendere un programma terapeutico di recupero; il programma terapeutico deve essere concordato dal condannato con una ASL o con altri enti pubblici e privati, espressamente indicati dalla legge (art. 115 D.P.R. 309/1990);
- una struttura sanitaria pubblica deve attestare lo stato di alcol- o tossico-dipendenza e la idoneità, ai fini del recupero, del programma terapeutico concordato.

L'affidamento in prova in casi particolari non può essere concesso per più di due volte.

L'istanza per la concessione di questa misura può essere presentata in ogni momento, una volta che il detenuto è nei termini.

Quando è stata presentata l'istanza, il Tribunale di Sorveglianza chiede al servizio sociale di fornirgli sia gli elementi relativi al programma terapeutico (attraverso la collaborazione con i servizi

pubblici e privati competenti) sia quelli relativi alla situazione di vita del condannato con particolare riferimento all'ambiente sociale e familiare di appartenenza ed alle risorse personali, familiari, relazionali ed ambientali su cui fondare un'ipotesi di intervento e di inserimento.

L'affidamento, indipendentemente dalla tipologia, ha inizio dal momento in cui il soggetto sottoscrive il verbale di determinazione delle prescrizioni, con l'impegno a rispettarle. Tale sottoscrizione avviene davanti al direttore del CSSA se il soggetto è in libertà; davanti al direttore dell'istituto penitenziario se il soggetto è detenuto.

Nel corso della misura il Centro di servizio sociale ha diversi compiti che sono espressamente prescritti dalla legge. Il CSSA svolge una funzione delicata che è sia di controllo che di sostegno, attraverso la costruzione di un rapporto con la persona sottoposta alla misura. Gli strumenti con cui il CSSA prende contatto con l'utente sono diversi a seconda del caso e l'incidenza degli interventi è valutata a seconda delle esigenze che presenta il caso concreto. La finalità della misura è, infatti, non solo quella di controllare la condotta del soggetto in ordine alle prescrizioni, ma anche quella di aiutare il soggetto a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale al fine di favorire il suo reinserimento.

Il CSSA costituisce anche il punto di riferimento della magistratura di sorveglianza alla quale il Centro riferisce periodicamente, con frequenza trimestrale, sull'andamento dell'affidamento ed inviando una relazione finale alla conclusione della misura. Il compito del CSSA non è tuttavia quello di un mero *nuncius* degli accadimenti, potendo/dovendo lo stesso fornire al magistrato di sorveglianza ogni informazione rilevante sulla situazione di vita del soggetto e sull'andamento della misura, ai fini di un'eventuale modifica delle prescrizioni.

L'unica forma di affidamento prevista dalla legge del 1975 era l'affidamento in prova al servizio sociale con osservazione della personalità in istituto. Il presupposto indefettibile per la concessione della misura alternativa era l'osservazione intra-muraria per almeno tre mesi. Il termine per l'osservazione è stato ridotto ad un mese dal d.l. 22 aprile 1985, n.144 convertito in legge 21 giugno 1985, n. 297 allo scopo di evitare che i condannati a pene molto brevi non avessero la possibilità di accedere alla misura alternativa. Tale osservazione doveva servire a formulare il giudizio prognostico richiesto dall'art. 47 comma 2 per l'applicazione della misura.

Con la novella del 1986 si introduce la possibilità di accedere alla misura dell'affidamento in prova senza l'osservazione in

istituto. Specificamente la riforma concerne il comma 3 e 4 dell'art. 47. Il comma 3 dell'art. 47 prevede l'ipotesi del condannato detenuto in un istituto penitenziario a seguito di esecuzione dell'ordine di carcerazione, mentre il comma 4 si riferisce alla situazione del condannato ancora in stato di libertà relativamente alla quale si prevede che la richiesta di affidamento in prova inibisca l'emissione o l'esecuzione dell'ordine di esecuzione della pena inflitta. La novità consiste nel fatto che in entrambi i casi si prescinde dall'osservazione infra-muraria della personalità e si dà rilievo al comportamento tenuto dal condannato in libertà. Tale riforma comporta due vantaggi immediati: per i condannati già detenuti quello di non dover sottostare ad un periodo minimo di osservazione della personalità infra-muraria e per il condannato in stato di libertà di evitare l'ingresso in carcere. La novella del 1986 pose però come *conditio sine qua non* per la sua applicazione che il condannato abbia subito, nel corso del processo, un periodo di custodia cautelare. Tale riforma sollevò immediatamente dubbi di legittimità costituzionale, in quanto si verificava il seguente paradosso. I soggetti che commettevano i reati meno gravi e che quindi non subivano misure coercitive, non potevano accedere alla misura dell'affidamento senza scontare un periodo di detenzione. Sul punto si pronunciò la Corte Costituzionale che con la sentenza n. 586/1989 ritenne tale condizione estranea alle finalità dell'affidamento in prova e fonte di discriminazione divenuta paradossale alla luce della regolamentazione varata dal nuovo codice di procedura penale, che riservava le misure cautelari coercitive a fattispecie di reato di elevata gravità. Per queste ragioni la Corte Costituzionale dichiarò l'illegittimità della condizione imposta dalla riforma del 1986.

A seguito di questa pronuncia diventa frequente accedere alla misura dell'affidamento dalla libertà, si può anzi dire che la maggior parte degli affidamenti vengono concessi dalla libertà. Benché sia identica la premessa che legittima l'applicazione di questa fattispecie di affidamento in prova, cioè il comportamento tale da fare una prognosi positiva sul reinserimento sociale e la non recidiva, erano stabilite regole diverse, per l'accesso alla misura, a seconda che il condannato sia già detenuto per espiazione della pena o che non sia ancora stato emesso l'ordine di esecuzione. Nella prima ipotesi il detenuto doveva presentare l'istanza al tribunale di sorveglianza competente e la situazione detentiva si protraeva fino alla decisione del tribunale; nel secondo caso, invece, l'art. 91 3 co., del T.U. sugli stupefacenti in vigore dal 1990, anticipava in parte la futura normativa introdotta dalla Simeone (salvo il

termine di un mese in cui l'ordine di esecuzione resta comunque sospeso) stabilendo che l'istanza deve essere presentata al p.m. competente per l'esecuzione prima che egli emetta l'ordine di esecuzione. La semplice richiesta produceva l'effetto di congelare l'inizio della esecuzione della pena e risparmiava al condannato l'ingresso in carcere. Infatti, il p.m., una volta accertato che il limite della pena inflitta non precludeva la concessione della misura, era tenuto (in tal senso Cass. 11 gennaio 1993, Sambo, in Cass. pen. 1994, p. 399; Cass. 29 ottobre 1990, Fallacara, *ivi* 1992, p. 753) a sospendere l'emissione dell'ordine di carcerazione, o dell'ordine di esecuzione con contestuale trasmissione degli atti al tribunale di sorveglianza che doveva pronunciarsi entro il termine ordinatorio di 45 giorni dalla presentazione dell'istanza.

Questa particolare regolamentazione, seppure coerente con le finalità rieducative dell'istituto che voleva che il condannato evitasse il contatto con il penitenziario, suscitò discussioni in dottrina: la procedura fu tacciata di irragionevolezza. I motivi delle discussioni riguardavano il fatto che la possibilità di bloccare l'inizio dell'esecuzione e quindi di evitare l'ingresso in carcere dipendeva dalla tempestività dimostrata dal condannato nel contrastare l'iniziativa del p.m., possibilità a sua volta legata alla conoscenza dell'emissione dell'ordine di carcerazione. *Da un punto di vista sociologico merita di essere sottolineato che il fatto che la procedura per accedere all'affidamento dalla libertà fosse in gran parte delineata dalla giurisprudenza e avesse scadenze perentorie e molto ravvicinate favoriva quei soggetti che avevano una buona dimestichezza con i Tribunali, frutto o dei consigli di un avvocato esperto o, in molti casi, di una lunga carriera giudiziaria. Usando una terminologia goffmaniana si può dire che riuscivano ad accedere all'affidamento dalla libertà quei soggetti che avevano acquisito una dimestichezza con l'esecuzione della pena e gli operatori che vi erano addetti tale da essere capaci di "favorarsi il sistema".*

La situazione era diversa per i soggetti alcol- o tossicodipendenti. Nel 1986 la legge Gozzini aveva infatti introdotto l'art. 47-bis (oggi art. 90 T.U. 309/1990), che prevedeva la sospensione della pena, con obbligo quindi di scarcerazione, per il condannato tossicodipendente o alcooldipendente che in "ogni momento" avesse presentato l'istanza di affidamento. In questo modo, si sanciva un *favor* per il tossicodipendente, poiché egli poteva interrompere l'esecuzione della pena detentiva anche se non aveva saputo giocare d'anticipo rispetto al p.m.

La situazione è radicalmente cambiata con la cosiddetta legge

Simeone (legge n. 165 del 1998) che ha modificato l'art. 656 del codice di procedura penale. Alla luce di questa riforma, se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni ovvero a quattro anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del presidente della repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero ne sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono consegnati al condannato con l'avviso che egli, entro trenta giorni, può presentare istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del presidente della repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza, l'esecuzione della pena avrà corso immediato. Questa procedura prevede due eccezioni, disciplinate dai commi 7 e 9 del novellato art 656 c.p.p.. Tali commi prevedono che la sospensione dell'esecuzione per la stessa condanna non può essere disposta più di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 del testo unico approvato con decreto del presidente della repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e che la sospensione non può essere disposta nei confronti dei condannati per i delitti elencati nell'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario e nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva.

Qualora l'istanza non sia tempestivamente presentata, o il tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione.

La legge Simeone introducendo modifiche anche al comma 4 dell'art. 47 o.p., ha attribuito al magistrato di sorveglianza il potere di sospendere una pena già in fase di espiazione, quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e non vi sia pericolo di fuga. In pratica, il novellato comma 4

dell'art. 47 o.p., si pone come una nuova via di accesso alla misura alternativa. Il potere di accedere all'affidamento dalla libertà spetta al solo condannato che non abbia ancora iniziato l'esecuzione della pena. I condannati che si trovano in esecuzione pena hanno la possibilità di chiedere al magistrato di sorveglianza di sospendere l'esecuzione della pena in attesa che il tribunale decida sulla concessione della misura, quando si offrono concrete indicazioni in ordine "al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e non vi sia pericolo di fuga" (art. 47, co. 4, o.p.).

Dato che oggetto della presente ricerca è la recidiva dei soggetti in affidamento è importante fare una considerazione sull'affidamento terapeutico. Il legislatore ha previsto, per i soggetti alcol- o tossicodipendenti che hanno commesso un reato chiaramente connesso con il loro stato, una speciale forma di sospensione condizionale della pena. L'art. 90 del T.U. 309/1990 prevede che a questi soggetti, qualora abbiano intrapreso, o stiano per farlo, un programma di disintossicazione che il giudice ritiene capace di incidere, in senso positivo sulla salute e sulla personalità del soggetto condannato, e quindi di eliminare il particolare rischio di recidiva che li caratterizza, possa essere concesso, qualora la pena sia inferiore ai quattro anni, la sospensione della pena. La mancata prosecuzione del programma comporta la revoca del beneficio, riportando il rischio di recidiva a livelli alti, anzi essendo di per sé un indicatore di una possibile recidiva. L'affidamento terapeutico sulla carta è quindi destinato a quei soggetti alcol- e tossico-dipendenti che decidono di intraprendere un programma di disintossicazione e hanno commesso un reato direttamente dipendente dal loro stato di dipendenza. L'affidamento terapeutico è dunque concepito dal legislatore come una misura per soggetti a rischio di recidiva più alta di quelli a cui viene concessa la sospensione condizionale della pena, soggetti per i quali, anche una volta eliminato lo stato di dipendenza da sostanze, rimane alto il rischio di recidiva. La misura alternativa è concessa per favorire il recupero di quei soggetti alcol- o tossico-dipendenti che dimostrino di volersi concretamente sottrarre allo stato di dipendenza, ma la cui pericolosità non è legata esclusivamente a questo stato. In conclusione si può dire che nello schema predisposto dal legislatore l'affidamento terapeutico si distingue da quello ordinario non per la sua capacità di intervenire su un fattore specifico che causa la recidiva (funzione questa rimessa alla sospensione condizionale) ma per il suo scopo, che è principalmente quello di curare il soggetto tossico- o alcol-dipendente attraverso programmi e trattamenti non attuabili in stato di detenzione.

Nella prassi questa distinzione non è però operativa dato che i Tribunali di sorveglianza si sono orientati nel senso di concedere sempre l'affidamento e solo in casi rarissimi la sospensione pena. Questo per la ragione che per i soggetti in sospensione pena non è affidato al CSSA il compito di fare da tramite tra SERT e Tribunale e quest'ultimo perde ogni controllo sull'andamento della disintossicazione. Per cui in affidamento terapeutico di fatto si trovano sia soggetti la cui prognosi sulla recidiva è legata esclusivamente allo stato di dipendenza, sia soggetti per i quali tale prognosi ha basi diverse.

L'affidamento può concludersi con la revoca della misura a causa dei comportamenti dell'affidato contrari alla legge o in violazione delle prescrizioni oppure per la sopravvenienza di un nuovo titolo esecutivo ad altra pena detentiva che cumulato con quello in espiazione determina una residua pena superiore a quella prescritta come massima dalla legge per la concessione della misura. Se non vi è revoca a conclusione della misura il Tribunale deve valutare il suo andamento. Se lo ritiene positivo dichiara l'estinzione della pena e di ogni altro effetto penale. Se lo ritiene negativo stabilisce la pena detentiva che eventualmente l'affidato deve ancora scontare.

Il giudizio sulla revoca interviene durante l'esecuzione della misura, mentre il giudizio di valutazione dell'affidamento interviene sempre una volta eseguita la misura.

Il giudizio di revoca dell'affidamento accerta che l'affidato ha violato una delle prescrizioni della misura previste nell'ordinanza di concessione della prova o che lo stesso ha violato una legge. È bene precisare che, in nessun caso, una violazione di prescrizione o di legge porta con sé la conseguenza di una revoca automatica della misura. La giurisprudenza nega l'automatismo sia nelle ipotesi di violazioni di prescrizioni che nei casi di violazioni di leggi, ritenendo necessario in entrambi i casi l'accertamento, da parte del Tribunale di sorveglianza, che il comportamento tenuto dall'affidato sia sintomatico del fatto che la misura alternativa non è più lo strumento migliore per la rieducazione del reo. L'automatismo della revoca, di per sé, è previsto solo nell'ipotesi in cui sopravvenga un titolo di privazione della libertà che superi i limiti di pena.

Una volta che il condannato ha concluso il periodo di affidamento in prova ai servizi sociali, il Tribunale di sorveglianza si riunisce in camera di consiglio per valutare l'esito della prova. In caso di valutazione negativa il Tribunale deve rideterminare la pena. Nel rideterminare la pena il Tribunale può stabilire che la revoca produca effetti *ex nunc* o *ex tunc*, a seconda che decida di non

considerare come pena espiata tutto o parte del periodo trascorso in affidamento. Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 343/1987 in cui ha accolto la doglianza del giudice *a quo* sull'illegittimità Costituzionale dell'art. 47 comma 10, o.p., con riferimento agli artt. 3 e 13 Cost., nella parte in cui non consentiva al Tribunale di sorveglianza di determinare la residua pena detentiva da espiare, nell'ipotesi di revoca della misura alternativa. La Consulta ha statuito che nella rideterminazione della pena, a seguito di una revoca per colpa del condannato, il Tribunale deve tenere conto di diversi fattori: il periodo di prova trascorso dall'affidato nell'osservanza delle prescrizioni imposte ed il concreto carico di queste, la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca. Recentemente la Cassazione ha esteso alla valutazione negativa le regole stabilite dalla Corte Costituzionale per la rideterminazione della pena in caso di revoca.

5.2 LA RECIDIVA

La recidiva è una circostanza inerente la persona del colpevole. L'art. 99 c.p. prevede tre forme di recidiva che si distinguono sia nei presupposti, sia negli effetti giuridici:

- 1) la recidiva semplice che consiste nella commissione di un reato a seguito di condanna irrevocabile per un altro reato, indipendentemente dalla natura del successivo reato, sia dal tempo trascorso dalla precedente condanna;
- 2) la recidiva aggravata che consiste nella commissione di un reato della stessa indole (recidiva specifica), o commesso entro 5 anni dalla condanna precedente (recidiva infra-quinquennale);
- 3) la recidiva reiterata che consiste nella commissione di un nuovo reato da parte di chi è già recidivo.

È importante specificare che, nonostante l'art. 99 c.p. ritenga recidivo chiunque abbia un precedente reato accertato con sentenza definitiva di condanna, indipendentemente dal dato che la pena non sia stata scontata, la recidiva è un effetto penale della condanna. Pertanto, a norma dell'art. 106 del c.p., ai fini della sua sussistenza, si deve tenere conto anche delle precedenti condanne rispetto alle quali sia intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena (ad es. prescrizione della pena, amnistia impropria, ecc.), mentre non si considerano le precedenti condanne per le quali siano intervenute cause estintive di tutti gli effetti penali.

Ai fini della ricerca interessano due particolari figure estintive

una del reato e l'altra degli effetti penali: la riabilitazione e la declaratoria di estinzione della pena e di ogni altro effetto penale che viene pronunciata dal Tribunale di sorveglianza al termine della misura alternativa che si ritiene essere andata a buon fine:

- per quanto riguarda la riabilitazione l'art. 179 c.p. prevedeva che essa sia concessa, se il condannato non è recidivo, "quando siano trascorsi cinque anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia in altro modo estinta e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta"⁽⁴⁾. Se è recidivo il termine è di dieci anni. La prassi del Tribunale di sorveglianza di Firenze è nel senso di concedere la riabilitazione ogni qualvolta il soggetto non abbia commesso nuovi reati nel quinquennio, non sia in misura di sicurezza e abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato o dimostrato che si trova nella impossibilità di adempire.

- per quanto riguarda l'affidamento l'art. 47 o.p. all'ultimo comma prevede che il suo esito positivo "estingue la pena e ogni altro effetto penale".

In virtù di queste disposizioni e della prassi del Tribunale di sorveglianza di Firenze sono formalmente recidivi i soggetti che pur avendo commesso il nuovo reato trascorsi cinque anni dall'esecuzione della pena non hanno chiesto la riabilitazione, anche se di fatto quando compiono il secondo reato questi soggetti non sono pressoché mai considerati recidivi dai giudici che pronunciano le sentenze di condanna. Non sono invece formalmente recidivi i soggetti che hanno concluso l'affidamento con esito positivo e hanno poi commesso un reato, anche prima del trascorrere dei cinque anni.

6. Affidamento e recidiva: indici di successo e il problema della loro affidabilità

Dall'analisi dei dati l'affidamento in prova al servizio sociale sembra capace di interrompere percorsi criminali anche lunghi. Il "sembra" è fondamentale, perché la mancanza di un gruppo di controllo costruito in modo appropriato non consente di

⁽⁴⁾ Il periodo che deve trascorrere prima di poter ottenere la riabilitazione è stato ridotto a tre anni dalla legge 145 del 2004. Naturalmente questa riduzione non ha nessuna rilevanza ai fini della presente ricerca.


quantificare l'influenza della misura sui percorsi criminali. In effetti per le ragioni che abbiamo già indicato relative alla specificità dei percorsi devianti anche un gruppo di controllo non avrebbe detto moltissimo, la carenza maggiore è rappresentata dalle pochissime storie di vita che è stato possibile raccogliere e che avrebbero dovuto permettere di costruire tipologie di percorsi "tipiche". L'assenza di entrambi gli elementi rende chiaramente molto difficile stimare l'impatto della misura.

Resta comunque il dato che nel 1998 il 99% dei soggetti del campione aveva commesso reati precedenti a quello che li aveva portati alla misura, mentre solo 34 soggetti su 152 hanno commesso un reato successivamente alla conclusione della misura alternativa all'affidamento in prova ai servizi sociali nel 1998. Solo il 22,37% dei soggetti esaminati è tornata a commettere reati dopo il periodo di affidamento preso in esame. In realtà i recidivi in senso tecnico sono 18 (il 12,88% del campione), di due soggetti i dati non consentono di stabilire la recidiva in senso tecnico, se fossero recidivi il totale sarebbe di 20 soggetti (circa il 14,40% del campione). Infatti 14 soggetti, pur avendo commesso un delitto dopo il '98 non sono recidivi perché provengono da una dichiarazione positiva dell'espletamento della prova che estingue la pena ed ogni effetto penale, ivi compresa la recidiva. L'unico elemento che influisce sulla recidiva in senso giuridico è l'estinzione di ogni effetto penale prevista come conseguenza del buon esito dell'affidamento, perché ancora è presto per avere riabilitazioni susseguenti a pena conclusa successivamente al 1998.

Campione No TD (75 soggetti)

Distribuzione dei reati commessi dai componenti recidivi del campione dopo la misura in esame


Condanne per	Delitti contro il patrimonio	N. Condanne	9	%	45,00%
Condanne per	Violazione legge stupefacenti	N. Condanne	4	%	20,00%
Condanne per	Altro	N. Condanne	4	%	20,00%
Condanne per	Delitti contro la persona	N. Condanne	3	%	15,00%



Campione TD (77 soggetti)


Distribuzione dei reati commessi dai componenti recidivi del campione dopo la misura in esame

Condanne per	Altro	N. Condanne	15	%	36,50%
Condanne per	Delitti contro il patrimonio	N. Condanne	14	%	34,15%
Condanne per	Violazione legge stupefacenti	N. Condanne	8	%	19,51%
Condanne per	Delitti contro la persona	N. Condanne	1	%	9,76%



Percentuali recidivi per tipologia di affidamento totale campione (TD+NoTD)

Tipologia	Numero Recidivi	Percentuale	Ampiezza Campione
TD	21	28,38%	77
NO TD	13	18,84%	75

Percentuale di recidivi su totale del campione**6.1 Analisi dei soggetti che non hanno commesso reati dopo la misura del 1998**

I soggetti per i quali si può dire che la misura ha evitato o, forse più correttamente, contribuito ad evitare la recidiva sono 118. A questo numero si arriva sottraendo dal totale del campione, cioè 152 unità, le persone che hanno commesso un nuovo reato dopo il 1998. Di questi 118 soggetti che non hanno commesso reati successivamente alla misura 57 sono tossicodipendenti che hanno usufruito della misura dell'affidamento terapeutico; mentre 61 sono soggetti che hanno usufruito di un affidamento ordinario, tra questi ci sono 11 soggetti tossicodipendenti (hanno cioè usufruito di un programma SERT nel corso dell'affidamento).

I 61 affidamenti ordinari sono stati concessi 7 a soggetti provenienti dalla detenzione e 54 a soggetti provenienti dalla libertà. Quattro affidamenti ordinari si sono conclusi con la revoca (erano tutti affidamenti dalla libertà), 56 con la dichiarazione di esito positivo e di uno non è riportato l'esito sulla scheda. I 57 affidamenti terapeutici sono stati concessi 11 a soggetti provenienti dalla detenzione e 46 a soggetti provenienti dalla libertà. Di questi 57 affidamenti 11 si sono conclusi con revoche (8 erano iniziati dalla libertà e 3 dalla detenzione), 45 con esito positivo e di uno non è riportato l'esito sulla scheda.

Il primo dato sorprendente che emerge è che sono di più i

soggetti che sono riusciti ad accedere dalla libertà all'affidamento ordinario (l'89%) che quelli che sono riusciti ad accedere all'affidamento terapeutico (l'81%), sebbene, come ricordato, la procedura di accesso al primo tipo di affidamento avesse tempi molti stretti e richiedesse una buona conoscenza delle procedure esecutive, in quanto l'istanza doveva essere presentata prima dell'emissione dell'ordine di esecuzione, mentre per l'affidamento terapeutico dall'entrata in vigore del T.U. del 90 sugli stupefacenti, in virtù dell'art. 91 3 co. di questa disposizione, il soggetto poteva interrompere l'esecuzione anche presentando istanza al momento in cui gli veniva notificato l'ordine. *Questo dato è un chiaro sintomo della difficoltà di molti tossicodipendenti ad organizzarsi il programma terapeutico e della loro incapacità di "lavorarsi il sistema".*

Per valutare l'impatto dell'affidamento è possibile analizzare i percorsi solo di 105 soggetti, perché ci sono 13 schede non compilate (8 relative all'affidamento ordinario e 5 a quello terapeutico), perché mancava il casellario e dal fascicolo non è stato possibile reperire informazioni sulla carriera criminale della persona. Dal fascicolo è stato possibile ricavare solo l'esito e la durata dell'affidamento archiviato nel 1998. Il gruppo di soggetti che non ha commesso reato dopo la conclusione della misura assunta come punto di partenza risulta quindi composto da 53 soggetti in affidamento terapeutico e 52 soggetti in affidamento ordinario, di cui 10 tossicodipendenti.

Merita di sottolineare subito un dato su cui torneremo successivamente delle 105 persone che non hanno commesso reati successivamente: al completamento dell'affidamento del 1998, 30 hanno subito dopo il 1998 condanne per reati commessi antecedentemente alla conclusione della misura alternativa. Tra le 30 persone che sono state condannate per un reato precedente al 1998 12 sono tossicodipendenti in affidamento terapeutico e 5 sono tossicodipendenti che hanno usufruito di un affidamento ordinario. Tra questi 17 tossicodipendenti, 7 hanno avuto la revoca di un affidamento; 13 soggetti non tossicodipendenti hanno usufruito di un affidamento ordinario che hanno tutti concluso con esito positivo.

Appare interessante analizzare il gruppo composto dai soggetti che, dopo la misura archiviata nel 1998, non hanno commesso nuovi reati, sia quelli che sono stati condannati per reati commessi prima della concessione dell'affidamento in prova ai servizi sociali archiviato nel 1998, sia quelli che invece non abbiano più avuto rapporti con la giustizia dopo la conclusione della misura. Rispetto

a questo gruppo può, infatti, dirsi che la misura ha quantomeno contribuito ad interrompere carriere devianti. L'analisi dei percorsi di questi soggetti non potrà che essere parziale, perché le schede non forniscono alcune importanti informazioni. *Solo per segnalare il problema più rilevante, non è possibile stabilire se veramente questi soggetti non hanno commesso reati successivamente alla conclusione della misura oppure il reato è stato commesso ma ancora non risulta nel casellario giudiziario.* E se veramente non hanno commesso reati non risulta dalla scheda se questo è dovuto ad un cambiamento nel proprio percorso oppure ad impossibilità materiale di commettere nuovi reati dovuta, per esempio, al fatto che gran parte del quinquennio successivo alla misura è trascorso in detenzione per reati commessi precedentemente al 1998.

Fatta questa premessa, va detto che *i dati sembrano indicare che per un cospicuo numero di soggetti dell'universo campionato la pena scontata in misura alternativa sembra aver svolto quel compito di reinserimento che la Costituzione le affida.* Il numero totale dei soggetti che non hanno ricomesso delitti post 1998 e di cui può analizzarsi il percorso è pari a 105 unità. A questo numero si arriva, come detto, sottraendo al campione totale, formato da 152 unità, oltre i 34 soggetti recidivi, 13 soggetti rispetto ai quali la rilevazione dei dati effettuata non è sufficiente per ricostruirne *l'iter criminis*. Come ricordato all'interno di questi 105 sono compresi anche i 30 soggetti che post 1998 hanno subito una condanna per un fatto di reato commesso prima della concessione della misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali (si ricorda che tre di questi soggetti, un tossicodipendente e due non tossicodipendenti, avevano commesso prima del 1998 delitti contro la persona e sono al momento detenuti).

Questo gruppo di 105 soggetti è abbastanza omogeneo rispetto al percorso criminoso ed al contesto socio-familiare in cui è inserito. Le differenze più evidenti emergono tra soggetti tossicodipendenti e soggetti non tossicodipendenti. Per questo motivo abbiamo cercato di distinguere i soggetti effettivamente tossicodipendenti dai non tossicodipendenti: il criterio di distinzione utilizzato non è stato dunque il tipo di affidamento (terapeutico od ordinario) ma la circostanza che i soggetti abbiano o meno avuto un programma Sert durante la misura archiviata nel 1998. Queste due categorie sono state a loro volta suddivise tra soggetti che hanno commesso delitti nell'arco di un solo quinquennio (26 tossico- o alcol-dipendenti e 11 non tossico- o alcol-dipendenti) e soggetti che hanno commesso delitti nell'arco di più di un quinquennio (37 tossico- o alcol-dipendenti e 31 non tossico- o alcol-dipendenti).

Status rispetto alla dipendenza	Tossico- o alcol-dipendenti	Non tossico- o alcol-dipendenti
Reati commessi in un solo quinquennio	26	11
Reati commessi in più quinquenni	37	31
Totale (105 soggetti)	63	42

In riferimento al tipo e al numero di delitti commessi da soggetti alcol- o tossico-dipendenti, che hanno compiuto delitti nell'arco di un solo quinquennio, si osserva che:

- solo 3 soggetti hanno commesso un solo reato, nell'arco del periodo di vita analizzato, e che si tratta di violazione della legge sugli stupefacenti;
- 3 soggetti hanno commesso delitti contro la persona;
- 1 soggetto ha commesso un delitto contro la libertà personale (ma accompagnato a delitti di altro tipo);
- 1 soggetto ha commesso solo delitti contro il patrimonio;
- 1 soggetto ha commesso solo delitti in violazione della legge sugli stupefacenti ed è al momento detenuto;
- 11 hanno commesso reati in violazione della legge sugli stupefacenti;
- 15 hanno commesso delitti contro il patrimonio.

In riferimento al tipo di delitti commessi da alcol- o tossico-dipendenti, che hanno compiuto delitti nell'arco di più quinquenni, si rileva che:

- 1 soggetto ha commesso solo delitti contro il patrimonio;
- 7 soggetti hanno commesso delitti contro la persona. Di questi 1 ha commesso esclusivamente delitti contro la persona ed è al momento detenuto;
- 2 soggetti hanno commesso solo reati che abbiamo scelto di far rientrare nella categoria altro;
- 20 hanno commesso delitti in violazione della legge sugli stupefacenti;
- 27 hanno commesso delitti contro il patrimonio.

In riferimento al tipo e al numero di delitti commessi da non alcol- o tossico-dipendenti, che hanno compiuto reati nell'arco di un solo quinquennio, si rileva che nessuno ha commesso un solo reato, per il resto:

- 3 soggetti hanno commesso delitti contro la persona;
- 1 ha commesso un delitto contro la libertà personale (ma accompagnato a delitti di altro tipo);

- 1 ha commesso solo reati che abbiamo scelto di far rientrare nella categoria altro;
- 3 hanno commesso solo delitti contro patrimonio;
- 2 hanno commesso solo violazioni della legge sugli stupefacenti;
- 6 hanno commesso violazioni della legge sugli stupefacenti;
- 12 hanno commesso delitti contro il patrimonio.

In riferimento al tipo di delitti commessi da non alcol- o tossico-dipendenti, che hanno compiuto reati nell'arco di più quinquenni, si rileva che:

- 1 soggetto ha commesso un delitto contro la libertà personale (ma accompagnato a delitti di altro tipo);
- 15 soggetti hanno commesso delitti contro la persona;
- 1 ha commesso solo reati che abbiamo scelto di far rientrare nella categoria altro 3 solo patrimonio;
- 30 soggetti hanno commesso delitti contro il patrimonio;
- 10 soggetti hanno commesso delitti in violazione della legge sugli stupefacenti.

Condanne riportate dai soggetti prima di essere sottoposti alla misura in esame

Tipologia	<i>Tipologia condanna</i>	<i>Numero condanne</i>	<i>Percentuale</i>
TD	<i>Delitti contro il patrimonio</i>	119	34,59%
NO TD	<i>Altro</i>	126	37,39%
TD	<i>Altro</i>	103	29,94%
NO TD	<i>Delitti contro il patrimonio</i>	114	33,83%
TD	<i>Delitti in violazione leggi stupefacenti</i>	76	22,09%
NO TD	<i>Delitti contro la persona</i>	33	9,79%
TD	<i>Delitti contro la persona</i>	25	7,27%
NO TD	<i>Delitti in violazione leggi stupefacenti</i>	31	9,20%
TD	<i>Delitti contro la libertà personale</i>	2	0,58%
NO TD	<i>Delitti contro la libertà personale</i>	3	0,89%

Il dato che emerge con chiarezza è dunque che l'affidamento è stato spesso capace di interrompere carriere devianti anche molto lunghe quando erano carriere segnate da reati connessi agli stupefacenti e contro il patrimonio. Qualche volta ha contribuito anche ad evitare la ripetizione di reati contro la persona.

7. Quadro dei soggetti che hanno commesso reati dopo la conclusione della misura del 1998

Delle 35 persone che hanno commesso un reato successivamente al 1998 si segnala che per 4 persone il fascicolo è stato archiviato per "Altro", intendendosi con questo termine tutti i casi in cui non conosciamo l'esito dell'affidamento perché il soggetto è stato trasferito ad altro servizio sociale. Delle 4 persone cui non conosciamo l'esito dell'affidamento 2 erano in affidamento terapeutico e sono entrambi recidivi specifici. Una è attualmente detenuta e ha commesso dopo il 1998 due reati ed è quindi comunque da considerarsi recidivo (anzi recidivo specifico in quanto entrambi i reati commessi dopo il 1998 sono contro il patrimonio), indipendentemente dall'esito dell'affidamento del 1998. Nelle stesse condizioni si trova l'altra, che non risulta né detenuta né in affidamento in Toscana. Pure lei ha commesso due reati della stessa indole (violazione del T.U. sugli stupefacenti) dopo il 1998. Invece i due soggetti in affidamento non terapeutico, hanno commesso un solo reato dopo il 1998 per cui il loro status di recidivi dipende dall'esito ignoto dell'affidamento: se è stato positivo non sono recidivi, se è stato negativo o addirittura l'affidamento è stato revocato, sono recidivi. Si rileva inoltre la presenza nel campione di un soggetto condannato dopo il 1998, ma non è rilevabile l'anno di commissione del fatto. Il soggetto viene da una dichiarazione di esito positivo della misura.

Riassumendo il quadro relativo ai 35 soggetti che hanno commesso reati dopo la conclusione della misura presa a riferimento si ha questa situazione:

16 soggetti sono recidivi perché hanno commesso almeno due reati dopo il 98, oppure un solo reato ma non avevano ottenuto un'ordinanza che dichiarava andato a buon fine l'affidamento del 98;

2 soggetti sono recidivi perché pur non sapendosi come si è concluso il loro affidamento, hanno commesso più di un reato dopo il 98;

14 soggetti hanno commesso un solo reato dopo il 98, ma non possono essere considerati recidivi perché il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato che il loro affidamento ha avuto buon esito estinguendo gli effetti penali della condanna per cui stavano eseguendo lo stesso affidamento;

2 soggetti hanno commesso un solo reato dopo il 98 e non si sa se sono recidivi in senso formale o meno, perché non si conosce l'esito dell'affidamento

1 soggetto è stato condannato post 1998, ma dai dati raccolti non emerge l'anno di commissione del delitto. Tuttavia, provenendo lo stesso da una declaratoria estinzione pena, per esito positivo misura, non è un soggetto recidivo anche se avesse commesso il reato dopo il 1998.

Totale soggetti che hanno commesso reato post 1998: 35	Recidivi 18	Non recidivi 14	Dubbi 3
	16 commesso due reati o 1 reato post 1998, ma senza declaratoria estinzione pena per esito positivo misura	14 commesso 1 reato post 1998, ma provenienti da declaratoria estinzione pena, per esito positivo misura	2 soggetti commesso 1 reato post 1998 ma non conosciamo esito affidamento
	2 commesso due reati post 1998, non si conosce esito affidamento		1 proveniente da declaratoria estinzione pena, per esito positivo misura, è stato condannato post 1998, ma dai dati raccolti non emerge anno commissione fatto.

All'interno dei 18 soggetti recidivi in senso tecnico segnaliamo che 5 soggetti sono recidivi specifici e che la specificità ha riguardo a reati contro il patrimonio. Quattro di questi, di cui 3 in affidamento terapeutico, sono provenienti dalla revoca delle misura; mentre 2 soggetti, di cui uno in affidamento terapeutico, provengono da una declaratoria di estinzione per esito positivo della prova.

In base ai dati raccolti risulta che 3 dei soggetti recidivi sono al momento detenuti. Si tratta di tre soggetti tossicodipendenti,

anche se uno di loro ha beneficiato di un affidamento ordinario, con una lunga carriera criminale alle spalle ed una situazione socio familiare difficile. Può essere interessante analizzare le schede dei tre soggetti.

Il primo è un uomo nato in Sicilia nel 1969, prima della misura viveva in una comunità ed era socio di una cooperativa sociale. Ha una compagna con cui ha un rapporto conflittuale ed un figlio minorenni. Dalla scheda non risultano informazioni sulla famiglia di origine, salvo che la rilevazione dell'esistenza di un fratello. Ha iniziato a commettere delitti nel 1988, risultano reati fino al 2000, probabilmente l'anno di inizio dell'attuale detenzione. I delitti commessi spaziano tra i delitti contro il patrimonio, violazione della legge sugli stupefacenti, delitti contro la persona e delitti o contravvenzioni che abbiamo incluso nella già descritta categoria altro. In relazione alla misura archiviata nel 1998, possiamo dire che questa persona proviene da un affidamento terapeutico dalla libertà di cui non conosciamo l'esito.

Un altro è un uomo nato in Basilicata nel 1950, prima della misura lavorava saltuariamente e viveva in una comunità. In relazione alla misura archiviata nel 1998 possiamo dire che questa persona proviene da un affidamento ordinario dalla libertà, poi revocato per andamento negativo della misura, ma è in realtà tossicodipendente. Ha una famiglia acquisita con cui non ha alcun rapporto e 8 fratelli con i quali intrattiene in parte rapporti formali ed in parte rapporti solo affettivi. Nessun familiare gli è dunque di aiuto o sostegno. Non risultano informazioni sul rapporto con i suoi genitori. Inizia a commettere reati nel 1977 e smette nel 2002, presumibilmente solo perché entra in carcere, dove tutt'ora si trova. La tipologia dei reati commessi riguarda i delitti contro il patrimonio, violazione della legge sugli stupefacenti ed i delitti contro la persona e delitti o contravvenzioni che abbiamo incluso nella già descritta categoria altro.

L'ultimo soggetto recidivo, attualmente detenuto è un altro tossicodipendente, maschio, nato in Toscana nel 1952, che, prima della misura era occupato stabilmente e viveva con la sua famiglia acquisita, pur avendo con la compagna un rapporto conflittuale. Non risultano esistere fratelli o sorelle. Il padre è deceduto, ma la madre è invece una figura presente che offre aiuto e sostegno. Anche questa persona proviene da un affidamento terapeutico dalla libertà poi revocato per andamento negativo della misura. Inizia a commettere reati nel 1981 e smette nel 2000, presumibilmente perché in carcere. I delitti commessi spaziano tra i delitti contro il patrimonio, violazione della legge sugli stupefacenti.

Per quanto riguarda l'andamento della misura per 21 delle 30 persone che hanno commesso un nuovo reato al termine dell'affidamento in prova al servizio sociale archiviato nel 1998, e di cui siamo a conoscenza dell'esito dell'affidamento, è stata pronunciata da parte del Tribunale di Sorveglianza la declaratoria di estinzione della misura alternativa. Tale declaratoria comporta come si è detto l'estinzione della pena e di ogni effetto penale ivi compresa la recidiva. Pertanto, pur avendo 21 soggetti commesso un reato successivamente alla misura alternativa non possono ritenersi tutti recidivi, ma solo quelli che hanno commesso almeno due reati dopo il 1998 (ammesso che per almeno uno dei reati commessi la pena non sia stata scontata in affidamento conclusosi positivamente). Di 4 soggetti non si conosce l'esito dell'affidamento, ma si sa che 2 hanno commesso più di due reati dopo il 98, uno è attualmente detenuto, e 2 un solo reato; mentre di 1 soggetto si sa che è stato condannato post 1998, ma dai dati raccolti non emerge l'anno di commissione del delitto. Tuttavia, si conosce che lo stesso proviene da una declaratoria estinzione pena, per esito positivo misura e ciò basta per affermare che non è un soggetto recidivo in senso tecnico, anche se avesse commesso il reato dopo il 1998.

Dai dati risulta, invece, che 8 affidamenti si sono conclusi negativamente. Quest'ultimo dato merita una qualche attenzione: su 29 soggetti che sappiamo aver ricomesso un reato dopo il 1998 e per i quali è noto l'esito dell'affidamento, 8 si sono conclusi con una revoca (di cui tre di affidamenti terapeutici), cioè circa il 27%. Mentre le revoche complessivamente risultanti sul campione sono 24 su 152, cioè il 15,79%. Sembra quindi esistere una qualche correlazione tra l'esito dell'affidamento e la commissione di un nuovo reato a conclusione dell'esecuzione della pena.

Soggetti che hanno commesso reato post 1998	Provenienti da declaratoria estinzione pena per esito positivo	Provenienti da una revoca della misura	Esito della misura non rilevato	Anno commissione fatto che da origine a condanna post 1998 non rilevato
35	22	8	4	1

Dei 18 soggetti effettivamente recidivi 3 hanno cominciato l'affidamento provenendo dalla detenzione e 15 dalla libertà. Dei 3 provenienti dalla detenzione il soggetto in affidamento ordinario ha concluso la misura con una declaratoria di esito positivo e due, in

affidamento terapeutico, hanno invece concluso la misura con una revoca per andamento negativo. All'interno dei 15 provenienti dalla libertà 10 erano in affidamento terapeutico; 7 hanno concluso la misura con una revoca per andamento negativo (di cui 5 revoche a soggetti in affidamento terapeutico) e 6 con una declaratoria di fine pena per aver espletato positivamente la prova (4 di loro erano in affidamento terapeutico). Di due soggetti non si conosce l'esito della misura, questi soggetti erano entrambi tossicodipendenti in affidamento ordinario.

La tabella 1 indica la composizione del gruppo dei 18 soggetti recidivi rispetto alla misura e la tabella 2 specifica la composizione del sottogruppo dei 15 soggetti recidivi che hanno iniziato l'affidamento dalla libertà

Tabella 1

18 soggetti recidivi	3 dalla detenzione	15 dalla libertà
	1 in affidamento ordinario conclusosi con declaratoria di estinzione pena, per esito positivo	5 in affidamento ordinario
	2 in affidamento terapeutico concluso con revoca	10 in affidamento terapeutico

Tabella 2

15 dalla libertà	5 in affidamento ordinario	10 in affidamento terapeutico
	2 misura conclusasi con revoca	5 affidamenti terapeutici conclusi con revoca
	2 misura conclusasi con declaratoria di estinzione pena per esito positivo	4 affidamenti terapeutici conclusi con declaratoria di estinzione pena per esito positivo
	1 non si conosce esito misura	1 non si conosce esito misura

Campione TD**Misure cui furono sottoposti i recidivi**

Affidamento in casi particolari dalla libertà	N.	18	%	85,71%
Affidamento in casi particolari dalla detenzione	N.	3	%	14,29%

Campione NO TD**Misure cui furono sottoposti i recidivi**


Affidamento ordinario dalla libertà	N.	11	%	84,62%
Affidamento ordinario dalla detenzione	N.	2	%	15,38%

I soggetti che, pur avendo commesso un reato dopo la fine della misura nel 1998, formalmente non possono essere considerati recidivi sono 14, di cui 1 in affidamento terapeutico proveniente dalla detenzione; 7 in affidamento terapeutico provenienti dalla libertà; 6 in affidamento ordinario provenienti tutti dalla libertà. Queste 14 persone dopo la declaratoria di estinzione dell'affidamento in prova al servizio sociale hanno commesso un nuovo reato, ma non sono ritenuti recidivi perché il buon andamento dell'affidamento estingue la pena ed ogni effetto penale.

14 formalmente non recidivi	8 in affidamento terapeutico	6 in affidamento ordinario (due in effetti con programma SERT)
	1 dalla detenzione con declaratoria di estinzione pena per esito positivo	
	7 dalla libertà con declaratoria di estinzione pena per esito positivo	6 dalla libertà conclusi con declaratoria di estinzione pena per esito positivo

Questi dati mostrano che su 18 soggetti tecnicamente recidivi 14 erano in affidamento terapeutico, cioè poco più dell'78%. Mentre

su 14 soggetti che hanno commesso un reato dopo il 98, ma non sono tecnicamente recidivi, i soggetti che erano in affidamento terapeutico sono 8, cioè poco più del 57%. Il dato sembra indicare che la percentuale dei soggetti in affidamento terapeutico tecnicamente recidivi è molto più alta di quella dei soggetti in affidamento ordinario, mentre per i soggetti che ricommettono un reato dopo aver avuto un esito positivo dell'affidamento le percentuali sono più simili (57% e 43%). Tenuto conto che ci sono due soggetti che hanno commesso un reato dopo il 1998 che non possiamo definire se recidivi o meno in senso tecnico perché non si conosce l'esito della misura (uno in affidamento ordinario e uno in affidamento terapeutico), il dato complessivo dei soggetti che dopo il 1998 ha commesso un reato risulta essere di 21 soggetti in affidamento terapeutico (12 recidivi, 8 non recidivi e uno inclassificabile) e 13 in affidamento ordinario (6 recidivi, 6 non recidivi e uno inclassificabile): quindi circa il 68% dei soggetti che ha commesso un reato dopo il 1998 erano in affidamento terapeutico e solo il 12% in affidamento ordinario.



Questo dato va però letto con cautela infatti 6 dei 13 soggetti in affidamento ordinario hanno avuto un programma con il SERT per problemi di tossicodipendenza o alcolismo durante il corso della misura: sono dunque tossicodipendenti. Ben 27 soggetti sui 34 che hanno commesso almeno un reato dopo il 1998 sono quindi in realtà tossico- o alcol-dipendenti: l'80% dei soggetti che ha commesso un reato nel quinquennio successivo al completamento della misura presa in esame.



8. Percorsi dei soggetti recidivi

I soggetti che hanno commesso un delitto dopo aver usufruito della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale (e di cui si hanno notizie relativamente al percorso) sono, come si è già detto, 34. Di questi, 27 sono tossicodipendenti reali, mentre solo 7 non hanno avuto un programma con il SERT durante l'espletamento della prova. Nessuno dei soggetti recidivi ha commesso delitti nell'arco di un solo quinquennio.

L'analisi dei dati dimostra che tra coloro che sono tornati a commettere reati dopo la misura vi sono soggetti che hanno scelto di vivere nella illegalità, cioè persone che hanno iniziato a commettere delitti fin da giovani e che hanno collezionato moltissime condanne nel lungo periodo, facendo della delinquenza uno stile di vita, si tratta in linea di massima di soggetti le cui condizioni di vita precarie dal punto di vista sia economico che affettivo li hanno indotti a vivere una vita da devianti.

Su 34 soggetti recidivi, 8 iniziano a commettere delitti nella metà degli anni '70; 16 nel corso degli anni 80 e 10 nei primi anni '90. Quest'ultimi 10 sono soggetti giovani, nati nell'80% dei casi tra 1970 ed il 1972 e che, quindi, non avevano ancora 30 anni al momento della commissione del primo reato. Il restante 20% è nato nel 1960.

Condanne riportate dai soggetti recidivanti

Tipologia	Tipologia condanna	Numero condanne	Percentuale
TD	Altro	15	36,59%
NO TD	Delitti contro il patrimonio	9	45,00%
TD	Delitti contro il patrimonio	14	34,15%
NO TD	Delitti in violazione legge stupefacenti	4	20,00%
TD	Delitti in violazione legge stupefacenti	8	19,51%
NO TD	Altro	4	20,00%
TD	Delitti contro la persona	4	9,76%
NO TD	Delitti contro la persona	3	15,00%

In riferimento al tipo di delitto commesso da soggetti recidivi tossicodipendenti, si osserva che:

- 8 hanno commesso delitti contro la persona, di cui 1 come primo delitto;
- 1 ha commesso solo delitti in violazione della legge sugli stupefacenti;
- 1 ha commesso un delitto contro la libertà personale;
- 22 hanno commesso delitti contro il patrimonio;
- 18 hanno commesso delitti in violazione della legge sugli stupefacenti.

In riferimento al tipo di delitto commesso da soggetti recidivi non tossicodipendenti, si osserva che:

- 4 hanno commesso delitti contro la persona;
- 1 ha commesso solo delitti contro il patrimonio;
- 1 ha commesso solo delitti in violazione della legge sugli stupefacenti;
- 5 hanno commesso delitti contro il patrimonio.

All'interno dei recidivi si rileva inoltre che 4 soggetti hanno ricommeso un delitto dopo la misura, successivamente al sopravvenire di una nuova condanna per un fatto commesso antecedentemente alla misura stessa. Tale dato, è probante del fatto che rientrare all'interno del circuito penale, dopo aver intrapreso un percorso di reinserimento, è un fattore destabilizzante che incide sulle possibilità di reinserimento.

In conclusione dall'analisi dei dati si può formulare un "modello" di soggetto recidivo, modello che dati tutti i problemi evidenziati nel corso della ricerca, deve essere considerato assolutamente ipotetico e da sottoporre ad ampia verifica.

Il soggetto recidivo è un tossicodipendente di circa 35 anni che commette delitti contro il patrimonio o viola la legge sugli stupefacenti. Le condanne che subisce sono frequenti e a pene brevi, quindi spaccio e furti di lieve entità, commessi presumibilmente per procurarsi la droga. Lavora saltuariamente e perde il lavoro alla fine della misura, non ha una famiglia acquisita, non ha figli ed ha rapporti conflittuali o inesistenti con almeno un membro della sua famiglia d'origine. Tra i suoi parenti o affini vi è almeno una persona con problemi di tossicodipendenza, problemi psichiatrici o precedenti penali. La principale rete di sostegno è rappresentata dal programma SERT e dai colloqui con lo psicologo. Emerge la figura di un soggetto debole, fundamentalmente solo e sbandato che uscito dal circuito di controllo cui, per forza di cose,

la misura alternativa lo costringe, ritorna ad immettersi nel mondo dell'illegalità. L'analisi dei dati mostra, con chiarezza, come la presenza di figure familiari che rappresentano aiuto e sostegno incide profondamente sull'esito della misura e della recidiva. Invece, i soggetti che abbiamo detto rientrare nella recidiva semplice (che sono cioè stati condannati successivamente al 1998, ma per un reato commesso anteriormente al 1998), sono tutte persone che hanno potuto contare su una rete esterna di sostegno, rappresentata nella maggioranza dei casi dalla famiglia di origine o acquisita o dagli operatori delle comunità terapeutiche. Dato il profilo che emerge è necessario coinvolgere attivamente i SERT in una futura ricerca sulla recidiva.

9. La percezione del trattamento da parte degli utenti

Nella percezione degli utenti il CSSA è un posto in cui si fanno colloqui per evitare il carcere. L'assistente sociale è una con cui bisogna parlare e comportarsi abbastanza bene perché altrimenti fa la relazione negativa e ti revocano l'affidamento, una da cui ci si sente continuamente giudicati, da cui bisogna difendersi, ma al tempo stesso una di cui si ha bisogno.

“dal colloquio esci distrutto...le ore successive stai tutto il tempo a domandarti se hai risposto bene, perché quella stronza a farti una relazione negativa ci mette tre secondi e ti fotte”

“quando la vedevo all'assistente sociale a me mi sembrava che quella era un giudice, stava lì e ti guardava sempre male”

“l'assistente fa il suo lavoro. Il suo lavoro è scrivere le relazioni e aiutarti a riprenderti. Ti dà consigli, a volte s'incazza, ma poi in finale c'è sempre. È una che ascolta e capisce il che non è poco per niente. La mia assistente, il suo lavoro lo fa anche bene, anche se mi sembra che a volte non capisce che io devo fare un lavoro vero e che queste cose che mi propone sull'inserimento non mi bastano. Io lo so che quando parlo con lei devo stare attento perché quella poi pensa a cosa ho detto, ma non me la sto a menare più di tanto, perché in fondo io la stimo. La stimo non solo perché lo so che ho bisogno di lei. La stimo perché è una che si sbatte e a volte va di là dei suoi compiti. Io questo lo posso dire, perché sono dieci anni che vengo qui e lei di me sa veramente tutto”.

Dai racconti emerge che quello che manca di più durante la misura alternativa è di essere ascoltato quando se ne ha bisogno. I colloqui non sono percepiti come parte del trattamento, ma solo come un controllo, un esame da superare per rimanere in misura.

Nessuno degli intervistati sembra avere la percezione di essere aiutato ad inserirsi. A quasi tutte le persone, la misura alternativa sembra un buon modo per evitare il carcere e nulla di più. Hanno invece la percezione del trattamento SERT come di un sostegno offerto loro e hanno fiducia e stima degli operatori:

“Io le assistenti del SERT le devo ringraziare tutte. Se non era per loro magari a quest’ora non te la raccontavo. Loro mi hanno trovato il lavoro e hanno salvato pure mia sorella e mia mamma. Ora mia mamma fa una cura per i nervi e mia sorella è in una casa famiglia ed io la vedo ogni fine settimana. Io ne ho fatte tante soprattutto con un amico che ora è morto e che per me era un fratello, perché abbiamo fatto tutti i reati insieme. Ero guappo, non ero un delinquente, forse mi sono salvato per questo: ho avuto fortuna. Dalla droga sono uscito, ora sono pulito. Devo ringraziare il SERT ed un mio amico, che è sempre stato pulito e pure se non ha mai fatto reati è uno tranquillo e mi ha sempre voluto bene. Quando ero a terra lui c’è sempre stato. Mi ha dato tutto quello che non ho avuto dalla mia famiglia. Io non voglio dare la colpa alla mia famiglia di quello che ho fatto, perché ognuno si deve prendere le sue responsabilità però se mio padre era meno bastardo e non ci portava a vivere a XXX e poi se ne andava lasciando mia madre con 4 maschi e una femmina, allora magari conoscevo gente diversa e finivo in modo diverso. Poi anche i miei ziiinsomma, non è che sono proprio a posto, anzi tanti lavoretti me li hanno trovati loro”.

“La mia assistente sociale è una che il suo lavoro lo sa fare. Io la famiglia ce l’ho, però non è che mi può aiutare molto. Io ho soprattutto bisogno di lavorare e lei qualcosa mi trova. Oramai mi conosce bene sono 10 anni....Lei è l’unico punto fermo che ho adesso. Ho anche una ex e un figlio, ma con lei non so più che dire e a mio figlio che gli vado a dire. Spesso è meglio che un padre così non lo vede proprio. La cosa che mi pesa di più è che sono solo, prima non era così....quando mi facevo conoscevo gente, andavo in giro. Ora sono fuori da tutto e senza soldi dove vado?”

Quando smetti stai meglio di salute, ma la volta che smetti è quando sei solo”

Una lamentela, quasi univoca sul CSSA, è che spesso durante il trattamento si ha il passaggio del fascicolo da un'assistente sociale ad un'altra. Il cambiamento destabilizza molti affidati che sentono come tempo sprecato il tempo passato a cercare di instaurare un rapporto con l'assistente sociale precedente. Si sentono non delle persone, ma degli incartamenti che possono essere spostati in qualunque momento. Questo modo di fare non dà la sensazione che i colloqui sono parte integrante e fondamentale del trattamento. I colloqui sono visti come cose da fare per non tornare in carcere e nient'altro:

“In un anno cinque mesi e ventisette giorni di affidamento ho cambiato cinque assistenti sociali. Ogni volta era come cominciare da capo. Appena ti abitavi ad una e iniziavi a parlarci un po' delle tue cose ecco che ti veniva a dire che la prossima volta ne veniva un'altra. Al SERT questo non succede, lì sono organizzati, quando vai lì ti danno un dottore e una psicologa e te li tieni tutta la vita. La psicologa del SERT è il mio angelo, mi conosce meglio di chiunque altro al mondo... io so che lei è lì e quando ho avuto bisogno c'era sempre. Qui al CSSA non mi ricordo nemmeno la faccia dell'assistente sociale con cui ho parlato l'ultima volta”.

Sembra che uno dei problemi principali sia la mancanza di costruzione di un rapporto tra affidati e assistenti sociali. Posti davanti alla secca alternativa: affidamento o carcere, la maggior parte delle persone sceglie l'affidamento e poi finge di partecipare al trattamento. Le assistenti sociali hanno la percezione che il soggetto non ha fiducia nel trattamento, ma se si comportano in modo attinente alle prescrizioni registrano l'andamento positivo. La percezione che per mille ragioni, prima fra tutte il carico di lavoro, gli assistenti sociali si limitano a registrare comportamenti in modo quasi meccanico rischia di compromettere l'efficacia del colloquio, fino ad azzerarla.

Indubbiamente, la mole di lavoro ed il gran numero di persone sottoposte a misura influiscono sulla qualità del servizio o meglio sulla percezione che gli affidati hanno della qualità del servizio, ma non si può usare tale assunto come giustificazione. Il SERT non ha, infatti, una mole di lavoro inferiore. La ragione deve cercarsi altrove, probabilmente, nell'organizzazione strutturalmente diversa del CSSA e del SERT e probabilmente nella minore burocratizzazione del secondo rispetto al primo e nel differente approccio degli operatori rispetto al detenuto. In pratica il CSSA è visto come l'organo di controllo, mentre il SERT come

il posto che aiuta. Il dato che la collaborazione dei due servizi sia fondamentale per la concessione della misura, è percepito dagli affidati con agitazione. SERT e CSSA sono come due squadre: da un lato i buoni, quelli che ti aiutano, dall'altro i cattivi, quelli che ti controllano e che ti fanno la relazione da cui dipende la tua vita. In più il colloquio crea ansia, perché parli con una persona che può cambiare e che in quel momento non è interessata al tuo problema, ma sta pensando che cosa scrivere nella relazione.

“La cosa che mi rompe di più dell'affidamento, sono i colloqui con le assistenti sociali...poi se vengono pure a casa è il massimo della rottura di coglioni. Mia madre quando sa che queste devono venire si agita ed io mi incazzo, perché non riesco a capire perché devono rompere il cazzo a mia madre. Le assistenti sociali, anche se non tutte, sono pallose. Fanno un sacco di domande, vogliono che gli racconti la tua vita. Ti fissano un monte di colloqui che poi non servono a niente. Certo che se l'alternativa è la galera allora è meglio parlare un po' con queste. La maggior parte delle volte gli dici quello che si vogliono sentire dire ma, altre sbotti. Non mi puoi rompere i coglioni per una pena di tre mesi per una cosa che ho fatto cinque anni fa e che magari ho fatto perché avevo ragione! Una volta mi è successo di fare un affidamento di tre mesi perché ho mandato a cagare un poliziotto stronzo. Ho fatto bene a mandarlo a cagare perché lui era uno stronzo e mi rompeva in un periodo in cui ero anche abbastanza pulito. Questa assistente sociale voleva parlare con me ogni settimana e mi faceva venire da XXX. In più è venuta a casa mia, ha parlato con la mia mamma...tutto perché ho mandato a cagare un poliziotto...mi sembra una cosa esagerata. Tanto non mi è servito a niente perché i poliziotti, se me li fanno girare, li mando a cagare anche adesso.

Gli operatori della comunità invece non sono come queste, sono bravi e anche quelli del SERT sono bravi perché non sono bigotti e ti ascoltano”.

Naturalmente non bisogna generalizzare. Ci sono persone che apprezzano il ruolo “invasivo” dell'assistente sociale e lamentano addirittura la mancanza di un controllo più approfondito. Secondo alcuni utenti del servizio sociale, solo parlando spesso con una persona, conoscendo i suoi amici e andando a casa sua o sul posto di lavoro si può esprimere una valutazione corretta. Se tutte queste attività di controllo non vengono esercitate si ha la paura che nella relazione ci sia qualcosa che non corrisponde alla realtà.

“io le dicevo, perché tu non vieni a casa mia? Perché non vieni a lavoro? Che affidamento è questo? Che cosa scrivi se non vedi?”.

“qui a Firenze le assistenti non ti controllano...tu vai lì ogni tanto e tutto finisce. Una volta sono stato con un permesso del magistrato in Basilicata e sono dovuto andare al CSSA di là. Là era tutto diverso: ti tengono lì tanto tempo, ti fanno parlare, ti chiedono tante cose e vogliono sapere tutto. Poi quando loro hanno fatto la relazione hanno scritto cose giuste, perché sapevano”.

L'esame dei fascicoli mostra una razionalità operativa del servizio. Gli operatori non sono “invadenti” quando lo sviluppo positivo della prova fa ritenere che non ci sia la necessità di un controllo oppressivo, quando le relazioni presenti nel fascicolo descrivono l'affidato come una persona seria e tranquilla, dedita al lavoro e senza particolari problemi. L'analisi dei fascicoli mostra che la quantità dei colloqui è proporzionale alla problematicità dell'utente. Dall'analisi statistica ricaviamo che i soggetti che hanno avuto più contatti con il servizio sociale (più colloqui e visite domiciliari o sul posto di lavoro) sono quelli cui corrisponde la più alta percentuale rilevata di affidamenti con esito negativo o di revoca per andamento negativo della prova.

INTERVENTI DEL SERVIZIO SOCIALE ADULTI SUL TOTALE DELLE MISURE
(MEDIA = SOMMA / N-CASI CAMPIONE; COEFFICIENTE = MEDIA / DURATA MEDIA MISURA)

Tipologia	<i>Interventi del S.S. sulle misure</i>	<i>Numero (Media)</i>	<i>Coefficiente (Media/Durata)</i>
TD	<i>Colloqui in ufficio</i>	7,99	0,65
NO TD	<i>Colloqui in ufficio</i>	8,49	1,16
TD	<i>Visite domiciliari</i>	3,42	0,28
NO TD	<i>Visite domiciliari</i>	1,21	0,17
TD	<i>Controlli sul lavoro</i>	1,90	0,15
NO TD	<i>Controlli sul lavoro</i>	1,35	0,18
TD	<i>Colloqui con altri Operatori</i>	5,64	0,46
NO TD	<i>Colloqui con altri Operatori</i>	2,61	0,36
TD	<i>Relazioni / Segnalazioni</i>	5,70	0,46
NO TD	<i>Relazioni / Segnalazioni</i>	4,03	0,55
TD	<i>Durata media della Misura (in mesi)</i>	12	---
NO TD	<i>Durata media della Misura (in mesi)</i>	7	---

(i casi non rilevati sono risultati 2, pari al 2,6% circa del totale dei dati)

INTERVENTI DEL SERVIZIO SOCIALE ADULTI SULLE SOLE MISURE DEI SOGGETTI RECIDIVANTI
(MEDIA = SOMMA / N-CASI CAMPIONE; COEFFICIENTE = MEDIA / DURATA MEDIA MISURA)

Tipologia	<i>Interventi del S.S. sulle misure</i>	<i>Numero (Media)</i>	<i>Coefficiente (Media/Durata)</i>
TD	<i>Colloqui in ufficio</i>	8,90	0,79
NO TD	<i>Colloqui in ufficio</i>	8,38	1,68
TD	<i>Visite domiciliari</i>	2,52	0,22
NO TD	<i>Visite domiciliari</i>	1,46	0,29
TD	<i>Controlli sul lavoro</i>	4,62	0,41
NO TD	<i>Controlli sul lavoro</i>	0,15	0,03
TD	<i>Colloqui con altri Operatori</i>	7,45	0,66
NO TD	<i>Colloqui con altri Operatori</i>	7,69	1,54
TD	<i>Relazioni / Segnalazioni</i>	5,76	0,51
NO TD	<i>Relazioni / Segnalazioni</i>	1,92	0,38
TD	<i>Durata media della Misura (in mesi)</i>	11	---
NO TD	<i>Durata media della Misura (in mesi)</i>	5	---

(non si sono riscontrati casi non rilevati)

10. Deterrenza e reinserimento: il problema della prigionizzazione

I dati mostrano una minor ricaduta nel reato dei soggetti provenienti dal carcere rispetto a quelli che hanno scontato la pena in misura alternativa. Infatti, su 34 soggetti che hanno sicuramente commesso un reato dopo la conclusione della misura del 1998, solo 5 hanno iniziato l'affidamento provenendo dal carcere, cioè il 14,70%. Dei 5 soggetti provenienti dal carcere, 3 sono recidivi in senso tecnico, 1 ha commesso un reato post 1998 ma proveniva da una affidamento con esito positivo e uno è inclassificabile per mancata conoscenza dell'esito della misura. Sempre relativamente a questi 5 soggetti si può dire che 3 sono stati in affidamento terapeutico, di cui due conclusi con revoca, uno in affidamento ordinario, conclusosi con declaratoria di estinzione della pena, e il soggetto di cui non si conosce l'esito della misura era in affidamento ordinario.

Sembrerebbe dunque che il carcere ha un certo effetto deterrente. Questo dato sembra trovare conferma anche in alcune

delle interviste condotte. Chi ha trascorso un periodo di tempo in carcere, anche se con spavalderia, dice di temere la detenzione:

“Io non ho paura della galera, perché me la so fare...però in carcere non ci torno. In carcere te la vedi davvero brutta è un posto dove una parola fuori posto ti costa cara”

Chi è passato per il carcere sembra vivere la misura con partecipazione perché la ritengono il modo migliore di scontare una pena. Al contrario chi non ha avuto esperienze penitenziarie vive l'affidamento come un periodo di tempo che deve passare e non ha alcuna percezione di essere sottoposto ad un trattamento.

“Io non sono mica un delinquente. Io lavoravo, avevo l'avvocato e spacciavo così per gli amici. Per la gente come me, penso che l'affidamento è una cosa automatica. In pratica, è come se il giudice riconosce che a condannarti hanno fatto una cazzata e, quindi ti lasciano in pace a casa e vai ogni tanto a parlare con l'assistente sociale...anche se questi colloqui me li potevano pure evitare perché sono superflui”

Se le cose stanno così concedere l'affidamento dalla libertà, percorso che con la legge Simeone è diventato normale per tutti i condannati a pene fino ai tre anni (quattro se chiedono l'affidamento terapeutico) può sembrare un errore.

La diffidenza verso le pene detentive brevi, che il legislatore italiano aveva già timidamente mostrato nel 1981 con l'introduzione delle pene sostitutive (il cui ambito applicativo è stato recentemente ampliato), di cui la legge Simeone è chiara espressione, trova il proprio fondamento culturale nell'adagio secondo cui il carcere è “l'università del crimine”. Questa voce popolare (antica quanto la detenzione) ha trovato poi il proprio riscontro teorico nel più importante studio di sociologia penitenziaria del secolo scorso: *The Prison Community* di Donald Clemmer. Quest'opera muove dalla convinzione che per comprendere il senso della vita del carcere si deve guardare ad ogni istituto penitenziario come ad una società nella società. È, infatti, impensabile che molti individui rinchiusi insieme per un lungo periodo di tempo non diano vita ad un micro-sistema capace di sviluppare, nei limiti dell'ordine sociale imposto dalle regole del carcere, un proprio peculiare ordine informale. Entrare in carcere da detenuto significa sottoporsi ad un processo di adattamento progressivo alla comunità carceraria che Clemmer definisce, con un'espressione che ha avuto una

grande fortuna, "processo di prigionizzazione". Con questo termine Clemmer designa un processo che assimila la persona all'ambiente carcerario in cui vive. La vita in carcere rende poco a poco ogni individuo "un membro caratteristico della comunità penale", distruggendo "la sua personalità in modo tale da rendere impossibile un successivo adattamento ad ogni altra comunità". Il processo di prigionizzazione alimenta e approfondisce l'antisocialità del detenuto rendendolo succube della subcultura della comunità carceraria e della sua ideologia.

Lavorando all'interno di un carcere e mettendo a frutto gli insegnamenti della scuola di Chicago il sociologo statunitense si accorse che la cultura carceraria, come ogni cultura, ha la capacità di perpetuare se stessa: assorbendo la cultura della prigione i reclusi divengono meno adatti di prima alla vita fuori dalle mura del carcere e sempre meno capaci di seguire le regole e gli usi della vita ordinaria. L'unico risultato della pena detentiva è quello di prigionizzare i detenuti, ossia di incoraggiarli o costringerli ad assorbire e adottare abitudini e costumi tipici dell'ambiente del penitenziario e solo di quello. Instillando nei reclusi modi di vita nettamente diversi dai comportamenti promossi dalle norme culturali operanti fuori delle mura del carcere, la prigionizzazione produce effetti opposti alle sbandierate finalità riabilitative: il carcere emerge dunque come l'ostacolo maggiore sulla strada del reinserimento sociale. Tutti i detenuti, secondo il sociologo americano, sono esposti alle cause generali della prigionizzazione, ma non tutti rispondono in modo identico, anche se sono pochi quelli che riescono a resistere e ad imporsi all'ambiente. Si tratta di un processo graduale lento, progressivo nel tempo, ma caratterizzato da fasi alterne e stadi differenziati e talora irreversibile, che culmina nell'identificazione più o meno completa con l'ambiente, con l'adozione cioè da parte del detenuto dei costumi, della cultura e del codice d'onore del carcere. Il grado di prigionizzazione è dato dalla misura in cui il detenuto imita i modelli forniti dalla cultura della prigione.

Diversi sono i fattori che secondo Clemmer influenzano il processo di prigionizzazione dei reclusi: l'età, la cultura, il recidivismo, la regione di provenienza, la personalità, l'atteggiamento inizialmente assunto di fronte alle regole e alle usanze della popolazione carceraria, e poi fattori fortuiti come la tipologia dei membri dei gruppi con cui si viene in contatto all'interno dell'istituzione, di quelli della squadra di lavoro in cui si viene inseriti e dei compagni di cella. Le energie per resistere a questo processo derivano invece soprattutto dai rapporti che il detenuto riesce a

conservare col mondo esterno: un ruolo fondamentale lo gioca il colloquio con eventuali visitatori, che rappresenta il momento in cui egli riporta alla vita i propri legami sociali e il proprio passato.

Lo studio di Clemmer spazza via dunque ogni speranza riabilitativa della detenzione, ogni fiducia nel lavoro svolto in regime di segregazione. Secondo il sociologo americano "per ben pochi individui la pressione e la durezza della vita carceraria rappresentano uno shock tale che essi sono veramente terrorizzati dall'idea di ulteriori avventure criminali": "quando si parla di riabilitazione con riferimento ai veri criminali, si parla del tipo di trattamento che li tiene in prigione fino a quando essi non raggiungono un'età tale che non hanno più sufficiente vigore fisico o mentale per commettere altri crimini". Se qualche volta il carcere ha apparentemente un effetto riabilitante questo avviene a dispetto delle influenze dannose della vita carceraria".

I dati che mostrano una minor recidiva dei soggetti passati dal carcere non sembrano però tali da spingere a mettere nel cassetto l'analisi di Clemmer e sostenere che il carcere, lungi da avere un effetto prigionizzante che favorisce la desocializzazione, ha una funzione deterrente che ostacola la ricaduta nel crimine. E questo non solo per l'ambito limitato della ricerca e per tutte le difficoltà che si sono ricordate che impediscono di avere un quadro completo. Ma soprattutto perché la lettura di questi dati deve essere circondata da molte cautele. Come ricordato, nel 1998 riuscivano ad andare in affidamento dalla libertà soltanto i soggetti alcol o tossico-dipendenti e i soggetti che avevano una buona conoscenza dei meccanismi giudiziari, che avevano imparato a "lavorarsi il sistema". Infatti, come abbiamo visto, per quanto concerne l'affidamento ordinario la normativa vigente lasciava al condannato il termine di 5 giorni dalla condanna per attivarsi e chiedere di scontare la pena in misura alternativa al Tribunale di Sorveglianza. Al condannato non era notificato alcun provvedimento che lo informasse sulla possibilità di scontare la pena in misure alternative alla detenzione. Il risultato paradossale era che accedevano alla misura alternativa i soggetti che avevano maggiore dimestichezza con i meccanismi penali, cioè i recidivi oppure i soggetti più accorti e forniti di mezzi.

I risultati sulla recidiva scontano, quindi, il dato che non "assaggiavano il carcere" due categorie con un presumibile forte rischio di recidiva (coloro la cui carriera li forniva di una buona dimestichezza con le procedure esecutive e i tossicodipendenti). Mentre finivano in carcere molti soggetti senza precedenti condannati a pene che rientravano nei limiti prescritti per la concessione della misura e che superavano il limite per la libertà

condizionale. Queste persone, spesso soggetti sbandati e alla prima esperienza delittuosa, vivono l'impatto con il carcere in modo drammatico e subiscono in maniera profonda i meccanismi della prigionizzazione i cui effetti sono visibili a distanza di anni sotto forma di disadattamento, necessità di essere amministrati e, in alcuni casi di dipendenza dal servizio in cui trovano un punto di riferimento e da cui hanno paura di staccarsi. La vita in un istituto di pena segna profondamente la psiche delle persone e rimane una ferita aperta soprattutto per i più deboli.

Da un lato quindi il materiale a disposizione dei ricercatori rende molto difficile stabilire se la minor recidiva dei soggetti transitati dal carcere sia dovuta al potere deterrente di questa esperienza o alla diversa storia e problematicità dei soggetti che l'hanno subita. Dall'altro, i dati e le interviste mostrano in modo evidente che il passaggio dal carcere ha un effetto spesso devastante sui percorsi di soggetti.

Su 118 persone che non hanno commesso nuovi delitti post 1998, 28 soggetti avevano commesso delitti contro la persona. Solo 1 aveva commesso esclusivamente questo tipo di delitto e solo 2 persone lo hanno commesso come primo reato. Tutti gli altri arrivano a commettere un delitto contro la persona dopo aver commesso delitti meno gravi e presumibilmente dopo aver scontato una pena detentiva, a conferma che il carcere può agevolare la desocializzazione. L'analisi dei percorsi mostra che la commissione dei reati tende a seguire un'evoluzione graduale verso l'aggravamento dei fatti commessi: come se il soggetto agente cercasse una compensazione tra quello che fa e quello che rischia in termini di pena. In pratica, sembra che l'idea che si afferma sia "se mi prendono mi mettono dentro e se proprio mi devo fare la galera almeno sta volta me la faccio per qualcosa di serio". Dalle interviste questo modo di pensare è emerso con chiarezza e la "serietà" dell'azione consiste in un delitto tanto più grave, quanto più alta è la violenza con cui il soggetto è abituato a confrontarsi.

Come già sottolineato, l'intervistato che attribuiva alla detenzione un valore deterrente, aveva iniziato il suo discorso con un tono baldanzoso affermando "io non ho paura della galera, perché me la so fare ...". Nei pochi colloqui avuti con ex-affidati la frase "io non ho paura della galera, perché me la so fare" è ritornata spesso. È una frase che, a ben vedere, riflette la paura della violenza istituzionalizzata e al tempo stesso la voglia di reagire di chi è sottoposto alla pena detentiva e induce a riflettere alla luce del dato che, analizzando i fascicoli, si deduce che il carcere segna una svolta importante e determinante sul tipo di reato che il

soggetto commette quando, finita la pena, ritorna in libertà.

Ma, che cosa significa sapersi fare la galera?

Farsi la galera vuol dire imparare a vivere all'interno del carcere, il che significa cercare di entrare in un gruppo di cui si condivide la moralità, schierarsi con il gruppo, *vuol dire in sostanza immedesimarsi nella cultura della prigione, diventare il tipico soggetto prigionizzato*. Chi si estranea dal gruppo e, per sottrarsi a questi meccanismi di assimilazione, sceglie di vivere da solo, subisce l'isolamento in tutto ed è visto male, perché gli altri temono che possa fare "l'infame", cioè raccontare alle guardie ciò che avviene in sezione.

Le interviste raccolte confermano i dati evidenziati da Clemmer, i soggetti internati costituiscono piccoli fronti comuni per resistere all'istituzione e per sopravviverci. Ciò accade soprattutto per chi è alla prima esperienza detentiva, perché si trova, di colpo, esposto alla realtà carceraria e alla violenza istituzionalizzata.

"Io non ho paura della galera, perché me la so fare, però lì la gente è di tutti i tipi ed io sono uno che vuole stare per i fatti suoi. Ormai con gli altri di quel tipo ci sto male. Poi adesso sono diverso e farmi la galera ora significherebbe tornare indietro di troppo tempo".

"stare per i fatti tuoi non ti conviene mai; dai nell'occhio e, dentro, questo non è mai un bene, perché alla fine finisci sulle palte a qualcuno."

"Avere i parenti che ho mi ha fatto comodo solo in carcere. Lì se non sei nessuno te la passi male, io invece ero il nipote di...non voglio dire che mi rispettavano, però mi lasciavano in pace. La galera è brutta, non fa per me...la dentro ci sta gente veramente cattiva, io in fondo la cosa peggio che ho fatto è rubare motorini, alle persone non gli ho mai fatto niente. Ero tossico, mica uno stronzo".

"In galera ho conosciuto il mio migliore amico. Lui era uno esperto io ero un ragazzino. Mi ha preso a protezione, perché mi prendevano in giro perché un magistrato mi ha mandato dentro 15 giorni per una revoca. Pensa che la mia prima carcerazione è stata di 15 giorni perché mi hanno beccato a fregare una marmitta. Io quando me la volevo prendere la marmitta alla galera non ci avevo proprio pensato, volevo solo farmi la marmitta nuova alla moto. Quel ragazzo è stato il mio amico sempre fino a quando è morto.

lo fuori non avevo niente e lui mi ha dato un paio di nomi. Se non c'era lui tossico come ero quando uscivo me la potevo passare brutta. Poi, me la sono passata brutta, perché ho esagerato con la roba ..ma lui era un amico e quando ha saputo come mi ero ridotto si è pure incazzato. È l'unica persona che sono sicuro che a me ci teneva. Io mi sono ripulito perché so che a lui, quando ero strafatto, gli facevo schifo”.

Facendo gruppo si stringono legami, si fanno progetti. Ognuno stringerà un legame con il gruppo che sentirà più simile a sé dal punto di vista comportamentale e morale. Le persone si aggregano infatti non su basi tecniche, ma di “modi di vedere”. Si entra a far parte di un gruppo, perché si è dello stesso paese, perché si nutre lo stesso schifo per gli omosessuali o perché non si sopporta chi sfrutta le donne o i tossici ecc. In carcere si entra in un gruppo per le stesse ragioni che spingono le persone ad aggregarsi nel mondo esterno: siamo un gruppo perché condividiamo la stessa morale e quindi sei un bravo ragazzo e di te mi posso fidare. Fidarsi per persone che vivono in detenzione o che sono sottoposte a misure alternative o che vivono per strada è un concetto più morale che tecnico, significa fundamentalmente riconoscersi in qualcuno affine per origine ed esperienza.

I soggetti tossicodipendenti appaiono i più vulnerabili all'interno dell'istituzione carceraria. La ragione è da rinvenire nelle loro condizioni di salute. Infatti, l'assistenza del SERT interno non è immediata e, restare in astinenza anche per soli 3 o 4 giorni non è un problema da poco, anzi è un'esperienza che si ricorda negli anni. Tra l'altro la “terapia” del metadone è fornita solo dal 1990, quindi prima, se un tossicodipendente andava in carcere era dal suo punto di vista “finito”, perché era sottoposto ad una disintossicazione forzata. La drammaticità che la detenzione ha per i tossicodipendenti emerge in modo chiaro dalle interviste:

“Io sono stato senza dormire per mesi. Meno male che in cella con me c'era uno tranquillo. Noi tossici la galera ce la facciamo male, un po' perché gli altri ci considerano inaffidabili e forse hanno pure ragione, però loro i problemi nostri non ce li hanno e se non hai problemi la galera te la fai tranquillo. Gli altri hanno paura che i tossici fanno gli infami con le guardie. È vero è una cosa che succede, però io la spia non l'ho mai fatta”.

“In carcere è uno schifo, anche se è meglio della strada, se non sei tossico. Se sei tossico, non lo so che cosa è peggio”.

Tra l'altro, i tossicodipendenti devono "lottare" con gli altri detenuti non tossicodipendenti, che non concepiscono le ragioni delle agevolazioni che gli stessi hanno ai fini delle misure alternative. Ai soggetti che non possono andare in affidamento speciale risulta incomprensibile che chi ha un programma terapeutico possa accedere alla misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali un anno prima e che l'affidamento possa essere revocato e riconcesso per due volte senza cadere nella preclusione sancita dall'art. 58-quater O.P.

"Io non mi sono mai drogato. A me la droga mi fa schifo e i drogati pure. I miei sono reati da gente a posto, quelli che possono insomma capitare a tutti. Invece, per colpa dei tossici che fanno fare 100 processi al giorno, i giudici si incarogniscono e allora danno pene esagerate anche alla gente per bene. Poi la cosa bella è che i tossici la galera non se la fanno e noi invece sì. Quando mi hanno preso a me mi hanno consigliato anche di farmi così come tossico potevo uscire subito. Io non mi sono fatto, meglio la galera che tossico, tanto io la galera me la so fare"

Queste storie mostrano che il primo compito dell'affidamento per chi viene dal carcere è quello di consentire ai soggetti di liberarsi dalla prigionizzazione. Spesso il successo di questa impresa è ciò che segna il confine tra l'esito positivo o negativo di un percorso di reinserimento. È indubbio che l'aiuto esterno sia fondamentale, ma delle influenze della prigionizzazione si risente anche nel corso della misura alternativa e sono, di frequente, la causa dell'andamento negativo di un affidamento o dello scontro con gli operatori sociali. Perdere l'idea di essere uno che ha bisogno di essere "amministrato" è fondamentale per un completo recupero.

11. La tela di Penelope del reinserimento

Sul campione esaminato ci sono ben 30 (31 considerando il soggetto che risulta essere condannato post 1998, ma non emerge l'anno di commissione del fatto) soggetti che sebbene non abbiano commesso alcun reato dopo il 1998 sono stati condannati dopo la fine dell'affidamento per fatti antecedenti all'affidamento stesso. Questa lentezza della giustizia provoca danni incalcolabili ai percorsi di reinserimento sociale. L'affidamento rischia di essere invece che la porta di reingresso della società, la tappa di una

vicenda in cui si costruisce di giorno la tela dell'affidamento che poi i ritardi della giustizia disfano con condanne che nel migliore dei casi portano ad un nuovo affidamento e quindi alla nuova tessitura del percorso di reinserimento. Anche se non si può stabilire con certezza l'impatto della nuova condanna, appare molto grave che 4 soggetti (cioè l'11,76% del totale dei soggetti che è tornato a compiere crimini) abbiano commesso un reato dopo la conclusione della misura, soltanto dopo l'arrivo di un ordine di esecuzione per un fatto antecedente alla misura presa in esame.

Per rendersi conto dell'impatto che ha la condanna tardiva su un soggetto che conclude l'affidamento e non commette nuovi reati è utile analizzare il gruppo dei 30 soggetti che hanno subito condanne post 1998 per reati commessi antecedentemente alla concessione della misura alternativa.

Il primo dato che merita di essere notato è che ben 10 soggetti hanno ricevuto più di una condanna posteriormente al 1998 per fatti commessi antecedentemente. All'interno di questi 10 ci sono 5 tossicodipendenti in affidamento terapeutico e 2 tossicodipendenti in affidamento ordinario.

Merita poi di essere sottolineato che su un totale di 30 soggetti che sono rientrati in esecuzione pena per un reato commesso prima dell'affidamento, 21 avevano concluso la misura con la dichiarazione di estinzione pena per esito positivo della stessa e solo 9 si erano visti revocare l'affidamento per andamento negativo. Ad onore del vero bisogna dire che i soggetti condannati post 1998 per reati commessi prima del 1998 e provenienti dalla declaratoria di esito positivo potrebbero essere 22, infatti, c'è l'incognita di quell'unità, cui si accennava prima di cui non conosciamo l'anno di consumazione del delitto per il quale ha subito una condanna post 1998. Di questi 30 soggetti 11 sono tossicodipendenti in affidamento terapeutico e 6 tossicodipendenti in affidamento ordinario. Degli 11 soggetti in affidamento terapeutico, 6 si erano visti revocare l'affidamento per andamento negativo della misura. Dei 19 in affidamento ordinario, solo 4 soggetti si sono visti revocare l'affidamento, gli altri 15 hanno tutti ottenuto una dichiarazione di estinzione della pena.

Parlando con le persone che queste vicende le hanno vissute sulla loro pelle il danno che produce una condanna che arriva dopo un affidamento andato a buon fine emerge con maggiore chiarezza che dai numeri. Leggere su un casellario: condanna nel giugno 1992, irreversibile nel luglio 1994, per furto del 1983, a venticinque giorni di reclusione, di per sé fa impressione. Se poi si cala questa vicenda nella vita di una persona che si è

disintossicata a seguito di un percorso comunitario fin dal 1985 e che oggi si è sposata, ha dei figli, lavora, la cosa provoca, deve provocare sgomento e negli operatori la sensazione di inutilità del proprio lavoro. È infatti impensabile, al di là dei dati sulla ricaduta nel reato, che questa vicenda non abbia conseguenze pesanti su un percorso di reinserimento andato a buon fine.

L'esecuzione della pena in un tempo così distante dalla commissione del fatto e dopo un affidamento compiuto con successo è un fattore devastante per la vita della persona che quella pena deve subirla: la nuova pena non può avere quella dimensione rieducativa cui costituzionalmente dovrebbe tendere. Un'esecuzione così lontana rispetto al delitto che va a colpire una persona che si è ricostruita una vita "normale" perde di significato ed è avvertita come ingiusta, come una vendetta dello Stato per il male commesso in passato. Le parole di U. sul punto sono molto chiare:

"... quando ti arrivano le cose a distanza di anni, sembra che è come se ti vogliono costringere a fare la vita di prima. Cioè quando tu le cose le fai, il rischio che ti prendono ce lo metti e quindi in un certo senso la condanna è giusta, però se ti condannano dopo dieci anni che tu hai fatto una cosa, ecco,... allora lo fai solo perché sei stronzo. Mia madre oggi è in galera e si deve fare dieci anni perché alla fine degli anni '80 vendeva eroina. Loro l'hanno condannata senza pensare che sfasciavano la famiglia. Mia mamma ha 60 anni e un conto è farsi la galera quando hai 40 anni un conto è ora. Poi mia mamma quando spacciava non aveva paura di niente era una dura...poi da quando ha smesso è cambiata ed adesso stava a casa si occupava dei nipoti ...ai nipotini non sappiamo che dirgli, gli inventiamo scuse ma tanto prima o poi glielo dobbiamo dire che la nonna è in galera, loro non sanno niente della vita di prima...sono passati venti anni che senso ha? Era meglio se spacciava almeno a quest'ora era in galera giustamente ed eravamo pieni di soldi".

Quando vanno in esecuzione le pene relative a fatti lontani anche di cinque o sei anni, commessi magari durante la vita da tossico, se, anche grazie all'affidamento compiuto, non sei più nel giro sono eventi che sconvolgono, distruggono la vita che ti sei riuscito a ricostruire. Quindi il soggetto arriva all'affidamento sfiduciato, risentito, perché sente la condanna come ingiusta, con l'idea che non deve fare un percorso, ma deve fare delle cose per evitare il carcere. In pratica, dover scontare una pena per reati così lontani nel tempo è vissuto dagli intervistati come qualcosa di

inutile.

Una pena, anche se scontata in misura alternativa e senza passaggio dal carcere, è vissuta come una giustizia che riporta su una strada ormai abbandonata, reinserisce almeno simbolicamente all'interno di un circuito penale e criminale da cui si era completamente staccato:

“Io non sono uno a cui serve l'affidamento. Io facevo reati perché mi facevo e mi servivano i soldi per la roba. Da quando ho smesso di farmi non ho più guai. Ora mi rompe perché forse mi deve arrivare una cosa vecchia e l'idea di stare di nuovo in affidamento mi rompe. Non capisco a che serve un affidamento per una cosa che ho fatto un sacco di tempo fa e quasi non mi ricordo come e perché. Per esempio io ora sono a posto da circa cinque anni e mi deve arrivare una cosa...l'idea dell'affidamento non lo sopporto. D'altra parte in carcere è peggio, quindi meglio l'affidamento. In carcere è uno schifo, anche se è meglio della strada, se non sei tossico. Se sei tossico, non lo so che cosa è peggio”.

L'affidamento è comunque sempre meglio del carcere, per i soggetti che ormai hanno rotto con la vita precedente il carcere rappresenta un vero e proprio inferno, spesso la paura di non aver ricevuto ancora tutte le condanne per i reati commessi (specialmente i tossicodipendenti, ma non solo loro, non hanno alcuna sicurezza sulla propria posizione giuridica) li porta a vivere nel terrore. Terrore che spinge a mantenere buoni rapporti con il CSSA anche finito l'affidamento:

“Io preferisco stare sempre qui intorno. Se mi arrivasse qualcosa di qualche cazzata vecchia che ho fatto almeno loro mi conoscono...io in carcere non ci torno, il carcere non fa per me”.

Molte delle interviste sono state effettuate grazie a questo meccanismo. La necessità di mantenere buoni rapporti era avvertita in modo più o meno uniforme da chi ha accettato di farsi intervistare. La ragione principale per cui hanno accettato di prestarsi all'intervista è stata che è bene dare un'impressione positiva alle assistenti sociali...”non si sa mai che arrivi qualcosa”... Confessa un intervistato:

“Sono venuto perché forse mi deve arrivare una cosa”

Ancora più chiaramente un altro ha affermato:

“Io sono qua perché del carcere ho il terrore, non ci voglio tornare...per questo sono qua. Voglio buoni rapporti con tutti e sono sempre gentile, così se mi arriva qualcosa loro mi conoscono e mi fanno subito la relazione. Per la stessa ragione anche se ormai sono pulito vado al SERT... anche se là è diverso, perché li conosco tutti e ci sto bene. Loro mi hanno aiutato davvero, senza di loro non ero qua a parlare con te”.

Questi dati fanno riflettere sulla necessità di prevedere, in sede legislativa, che dal buon esito dell'affidamento discenda, insieme all'estinzione degli effetti penali, una sorta di sospensione condizionale delle pene relative a reati commessi prima dell'affidamento.

Allegato 1: Schema guida per l'intervista

Nel protocollo di ricerca si era specificato che l'intervista sarebbe stata condotta in conformità ad un questionario aperto che lasciasse ampio spazio all'intervistatore. Le domande dovevano essere formulate in modo che, dall'intervista emergessero le informazioni sui percorsi e sulle vicende personali in modo da consentire la contestualizzazione delle informazioni giuridiche.

Questa metodologia di lavoro è stata rispettata anche se, come ricordato, non sempre si è potuto consultare il fascicolo dell'intervistato prima del colloquio.

Per evitare che l'intervistato si sentisse sottoposto ad un esame, è stata volutamente evitata la predisposizione di un questionario scritto e sono state formulate solo delle generali linee guida per dirigere l'intervista che ha preso, quindi, la veste di un colloquio informale.

Nel corso del colloquio si è lasciato che l'intervistato si raccontasse così come riteneva. Le domande intervenivano solo laddove era necessario recuperare delle informazioni che, spontaneamente, non erano fornite e che l'intervistatore riteneva invece necessarie ai fini della ricerca. La finalità della ricerca era, infatti, quella di costruire dei percorsi di vita di 20 soggetti estratti dal campione di riferimento. Per un'ampia serie di ragioni, descritte nel rapporto conclusivo della ricerca e di cui tale documento costituisce allegato, la costruzione di questi percorsi è stata impossibile.

Parti delle sei interviste effettuate sono state lo stesso riportate all'interno del rapporto per fornire una fotografia della percezione che queste persone hanno di se stesse, della rete di servizi che si è

attivata nei loro casi e del trattamento cui sono stati sottoposti.

Lo schema guida utilizzato è stato il seguente:

- Ringraziare per aver accettato l'incontro
- Specificare che l'intervistatore non è un dipendente del Ministero della Giustizia
- Spiegare le ragioni dell'intervista
- Capire le ragioni che lo hanno indotto ad accettare l'incontro
- Indagare le modalità di ingresso in Italia nel caso di cittadini extracomunitari
- Indagare l'ambiente culturale sociale e familiare
- Indagare le modalità di ingresso nello stile di vita deviante
- Indagare la percezione della propria persona durante gli anni di vita nell'illegalità
- Indagare l'eventuale esperienza della tossicodipendenza
- Indagare le eventuali tipologie e modalità di aiuti avuti da:
famiglia naturale e/o acquisita;
parenti, affini;
amici;
datore di lavoro;
servizi sociali;
SERT;
- Indagare il rapporto con le forze dell'ordine
- Indagare il rapporto con gli avvocati
- Indagare il rapporto con la magistratura
- Indagare il rapporto con il centro servizi sociali e con il SERT
- Indagare la percezione del trattamento e degli aiuti avuti
- Indagare l'incidenza dell'eventuale esperienza penitenziaria
- Indagare i progetti futuri

La durata media di un'intervista così strutturata è stata di circa 3 ore.

Allegato 2: Proposta per la tenuta di un fascicolo presso il CSSA a seguito di apertura di indagine in vista della concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali

Considerato l'enorme carico di lavoro cui il CSSA, nella persona dei suoi operatori, deve rispondere, la tenuta in ordine di

un fascicolo appare uno strumento necessario a fini di efficacia ed efficienza, criteri cui una pubblica amministrazione deve ispirarsi.

Siamo convinti che non esista il metodo ideale, ma ciò che allo stato appare indispensabile è l'individuazione di un metodo unico, vincolato, rigido e rigoroso. Non può, infatti, ammettersi, considerata la responsabilità che grava sui singoli operatori e l'importanza che il fattore tempo riveste nelle situazioni delicate che essi si trovano ad affrontare, che gli operatori siano costretti a sprecare ore lavorative nel cercare di decifrare scritte incomprensibili o nel rimontare una documentazione sistemata all'interno del fascicolo, avuto "in eredità", secondo la razionalità di chi per primo lo ha aperto. Infatti, tenuto conto che spesso lo stesso soggetto è seguito a rotazione da diverse assistenti sociali, individuare un metodo comune di lavoro è indispensabile.

L'individuazione di un metodo comune consentirà una migliore consultazione del fascicolo in ordine di tempo e di qualità, perché ogni assistente sociale avrà la possibilità, pur non avendo seguito il caso fin dall'inizio, di avere rapidamente un quadro chiaro della situazione. Tenendo il fascicolo in ordine, anche a distanza di anni sarà sempre possibile ricostruire il percorso di un utente fin dai primi contatti con il servizio sociale.

Premessa dell'ordine è una scrittura chiara e leggibile. Ideale sarebbe poter usare un personal computer. Assolutamente da bandire è l'utilizzo di postit o altro tipo di foglietti volanti.

Siamo consapevoli che tra la teoria e la pratica vi è un abisso e che troppe regole finirebbero per bloccare invece che agevolare un lavoro, infatti, ciò che si propone sono poche regole: chiare, essenziali ma rigide.

Alcuni operatori si sono posti il problema di come trattare alcuni dati sensibili, come le informazioni sullo stato di salute. A questo proposito è bene ricordare che, rientrando tra i dati "sensibili", le informazioni sullo stato di salute devono essere inserite nel fascicolo solo se fondamentali per la concessione della misura. L'assistente sociale non deve compiere alcuna valutazione riguardo alla gravità o meno della patologia, ma solo limitarsi alla trasmissione di questi documenti alla magistratura competente. L'inserimento della documentazione sanitaria in una busta chiusa all'interno del fascicolo sembra una misura eccessiva, tenuto conto che tutto il fascicolo è, di per sé, un documento riservato di cui solo gli addetti possono prendere visione. Un problema diverso si pone quando un utente chiede, per esempio, una variazione delle prescrizioni o un permesso per visitare un parente affetto da qualche patologia o per accompagnarlo in ospedale. In tal caso, anche se il dover allegare

la documentazione sanitaria di una terza persona, apparentemente può sembrare una violazione della privacy, in realtà non accade nulla di tutto questo. Infatti, l'utente non potrebbe allegare alcuna documentazione se il terzo interessato non avesse prestato il consenso, giacché lo stesso non può entrare in possesso di documentazioni sanitarie non sue. Quindi, il consenso del terzo può ritenersi implicito al momento della presentazione della documentazione. Paradossalmente è molto più delicato il fatto che all'interno del fascicolo ci siano informazioni riguardo il programma con il SERT, potendo tale struttura offrire il proprio servizio nel rispetto dell'anonimato. Anche in tal caso si avrà cura di inserire tale tipo di informazioni solo se necessario ai fini della concessione della misura.

Questa proposta in realtà non è altro che una lieve riformulazione di quanto già esiste.

Crediamo inoltre che sia molto utile, infatti, diffondere l'uso delle "schede inchiesta", risultato di un progetto che ha coinvolto tutti i CSSA della Toscana. In questa idea di tenuta di fascicolo si propone quindi anche l'inserimento di tali schede all'interno appunto dei fascicoli.

È opportuno indicare quale sia la documentazione minima che deve esserci all'interno di un fascicolo e quali sono le informazioni essenziali da reperire:

Casellario giudiziale (da richiedere periodicamente in caso di presa in carico lunga, almeno ogni 6 mesi)

Sentenza di condanna

Stato di esecuzione della condanna

Data dell'udienza

Tipologia della misura richiesta

Documentazione sanitaria solo se rilevante ai fini della concessione della misura

Dati anagrafici

Informazioni sulle modalità di ingresso in Italia da parte degli utenti stranieri e sull'eventuale possesso di un permesso di soggiorno al momento ed in passato

Recapiti

Cittadinanza

Anamnesi familiare

Presenza di famiglia di origine

Presenza di famiglia acquisita

Relazioni personali con soggetti terzi

Formazione scolastica e professionale

Interessi, attività culturali e ricreative o di volontariato svolte al momento o in passato

Lavoro attuale

Lavoro svolto in passato

Eventuali possibili datori di lavoro

Rapporti con altri servizi attuali o pregressi

Esistenza di un programma terapeutico attuale o pregresso solo se rilevanti ai fini della concessione della misura

Rapporti con il CSSA

Rapporti con servizi esterni

Relazioni da istituto di pena se detenuto

Non devono assolutamente essere richieste informazioni su

Religione di appartenenza

Abitudini sessuali

Stato di salute, se non è necessario ai fini della concessione della misura

Presenza di un programma sert, se non necessario ai fini della concessione della misura

Eventuali rapporti pregressi con sert, se non necessario ai fini della concessione della misura

Questa documentazione minima sarà suddivisa in un massimo di sei sottofascicoli.

1) Diario

Colloqui

Interventi

Visite domiciliari

2) Documentazione di servizio sociale

Relazioni (incluse osservazioni dal carcere)

Istanze del soggetto

Anamnesi familiare

Informazioni sulla persona (istruzione, interessi)

Informazioni sulla presenza di rapporti pregressi con altri servizi

Informazioni sul programma terapeutico

Ipotesi progettuali

Obiettivi

Scheda inchiesta B

3) Documentazione giuridica

Richieste al tribunale di sorveglianza

Ordinanze del tribunale di sorveglianza

Casellario

Sentenze

Provvedimenti di vario genere da parte della magistratura
Rapporti delle forze dell'ordine
Scheda inchiesta A

4) Lavoro

Tutte le informazioni che riguardano il lavoro:
disponibilità del datore di lavoro;
buste paga, ecc.

5) Anagrafica

Documentazione anagrafica
Cittadinanza
Permesso di soggiorno

6) Altro

Fascicolo in cui includere tutto quanto non rientra negli altri

Questa suddivisione di sei sotto fascicoli andrà chiusa alla fine di ogni incarico in un ulteriore sottofascicolo su cui andrà scritto:

- a) Anno della misura
- b) Tipologia della misura concessa
- c) Data di inizio e fine della stessa
- d) Motivo dell'archiviazione
- e) Nome dell'assistente sociale che archivia il fascicolo.

Se il fascicolo deve servire per verificare l'efficacia della misura è anche opportuno che contenga le indicazioni precise su tutte le risorse affettive, economiche, cognitive e sociali di cui l'affidato si è giovato e le modalità della loro attuazione (attivate spontaneamente, sollecitate dall'affidato stesso, reperite ed attivate dal CSSA, eccetera). È anche opportuno chiedere all'affidato di firmare al momento della conclusione della misura l'autorizzazione a farsi contattare da eventuali ricercatori. Questa firma non garantisce certo la futura disponibilità dell'affidato a farsi intervistare (il consenso deve sempre essere attuale), ma consente di far contattare l'affidato direttamente dal ricercatore e non dall'assistente sociale e rende molto più snella la procedura. L'esperienza della presente ricerca indica che probabilmente gli affidati sono più disponibili verso le richieste di ricercatori professionali che non verso quelle di assistenti sociali che continuano ad essere avvertite come forme di intrusione nella vita privata.

Appendice

Dati sociali e familiari divisi per campione TD e NO TD *

Tabella 1

Progetto Misura - Scheda dati sociali Occupazione/Istruzione/Stato civile nel campione TD

Occupazione

Categoria	N.	% sul totale	% sul 100 <- Non rilevato
Occupato stabilmente	31	40,26%	44,93%
Occupato saltuariamente	15	19,48%	21,74%
Disoccupato	13	16,88%	18,84%
Non rilevato	8	10,39%	11,59%
Altro	8	10,39%	11,59%
Ricerca nuova occupazione	2	2,60%	2,90%

Istruzione

Categoria	N.	% sul totale	% sul 100 <- Non rilevato
Non rilevato	35	45,45%	83,33%
Licenza media inferiore	32	41,56%	76,19%
Licenza elementare	8	10,39%	19,05%
Licenza media superiore	2	2,60%	4,76%

Stato Civile

Categoria	N.	% sul totale	% sul 100 <- Non rilevato
celibe / nubile	44	57,14%	59,46%
coniugato	12	15,58%	16,22%
separato	9	11,69%	12,16%
Convivente	6	7,79%	8,11%
Non rilevato	3	3,90%	4,05%
divorziato	2	2,60%	2,70%
vedovo	1	1,30%	1,35%

* Dati del Ministero della Giustizia – P.R.A.P.: Toscana – Ufficio Esecuzione Penale Esterna Dirigente Dott. Roberto Grippo.
Elaborazione dati a cura del C.S.S.A. di Firenze – Settore informatico
Resp.le A.S. C2 Stefano Cinotti

Tabella 2

Progetto Misura - Scheda dati sociali
Occupazione/Istruzione/Stato civile nel campione NO TD

Occupazione

Occupato stabilmente	45	60,00%	63,38%
Occupato saltuariamente	11	14,67%	15,49%
Disoccupato	8	10,67%	11,27%
Non rilevato	4	5,33%	5,63%
Pensionato	2	2,67%	2,82%
Altro	2	2,67%	2,82%
Ritrato dal lavoro	1	1,33%	1,41%
Ricerca nuova occupazione	1	1,33%	1,41%
Casalinga	1	1,33%	1,41%

Istruzione

Non rilevato	33	44,00%	78,57%
Licenza media inferiore	19	25,33%	45,24%
Licenza elementare	14	18,67%	33,33%
Licenza media superiore	6	8,00%	14,29%
Laurea breve	2	2,67%	4,76%
Laurea	1	1,33%	2,38%

Stato Civile

coniugato	29	38,67%	43,28%
celibe / nubile	18	24,00%	26,87%
separato	12	16,00%	17,91%
Non rilevato	8	10,67%	11,94%
convivente	5	6,67%	7,46%
divorzato	3	4,00%	4,48%

Tabella 3
Progetto Misura - Scheda dati sociali
Famiglia di origine nel campione TD

Famiglia Origine		
Naturale	N. 73	% 94,81%
Non rilevato	N. 3	% 3,90%
Adottiva	N. 1	% 1,30%

Livello di relazione con il padre (In ordine di età e <> "Non rilevato")		
Livello 4 = Aiuto e sostegno	N. 18	% 28,13%
Deceduto	N. 15	% 23,44%
Livello 1 = Conflittuale	N. 10	% 15,63%
Livello 3 = Solo legame affettivo	N. 8	% 12,50%
Livello 0 = inesistente	N. 7	% 10,94%
Sconosciuto	N. 5	% 7,81%
Livello 2 = Formale	N. 1	% 1,56%

Livello di relazione con la madre (In ordine di età e <> "Non rilevato")		
Livello 4 = Aiuto e sostegno	N. 32	% 49,23%
Livello 1 = Conflittuale	N. 13	% 20,00%
Livello 3 = Solo legame affettivo	N. 8	% 12,31%
Sconosciuto	N. 4	% 6,15%
Deceduto	N. 4	% 6,15%
Livello 0 = inesistente	N. 3	% 4,62%
Livello 2 = Formale	N. 1	% 1,54%

Fratelli/Sorelle

Numero medio dei fratelli e sorelle: 1,09

Livello di relazione con il primo fratello/sorella (in ordine di età e <> "Non rilevato")

Livello 4 = Aiuto e sostegno	N. 17	% 36,17%
Sconosciuto	N. 12	% 25,53%
Livello 3 = Solo legame affettivo	N. 10	% 21,28%
Livello 1 = Conflittuale	N. 4	% 8,51%
Livello 2 = Formale	N. 2	% 4,26%
Livello 0 = inesistente	N. 2	% 4,26%

Livello di relazione con il secondo fratello/sorella

Sconosciuto	N. 10	% 35,71%
Livello 3 = Solo legame affettivo	N. 8	% 28,57%
Livello 4 = Aiuto e sostegno	N. 4	% 14,29%
Livello 2 = Formale	N. 3	% 10,71%
Livello 1 = Conflittuale	N. 1	% 3,57%
Livello 0 = inesistente	N. 1	% 3,57%
Deceduto	N. 1	% 3,57%

Livello di relazione con il terzo fratello/sorella

Sconosciuto	N. 5	% 33,33%
Livello 4 = Aiuto e sostegno	N. 3	% 20,00%
Livello 3 = Solo legame affettivo	N. 2	% 13,33%
Livello 2 = Formale	N. 2	% 13,33%
Livello 0 = inesistente	N. 2	% 13,33%
Livello 1 = Conflittuale	N. 1	% 6,67%

Tabella 4

Progetto Misura - Scheda dati sociali
Famiglia di origine nel campione NO TD

Famiglia Origine

Naturale	N.	57	%	76,00%
Non rilevato	N.	18	%	24,00%

Livello di relazione con il padre (in ordine di età e <> "Non rilevato")

Deceduto	N.	14	%	29,79%
Livello 4 = Aiuto e sostegno	N.	11	%	23,40%
Livello 1 = Conflittuale	N.	7	%	14,89%
Livello 3 = Solo legame affettivo	N.	6	%	12,77%
Sconosciuto	N.	4	%	8,51%
Livello 0 = inesistente	N.	3	%	6,38%
Livello 2 = Formale	N.	2	%	4,26%

Livello di relazione con la madre (in ordine di età e <> "Non rilevato")

Livello 4 = Aiuto e sostegno	N.	18	%	36,73%
Livello 3 = Solo legame affettivo	N.	9	%	18,37%
Deceduto	N.	9	%	18,37%
Livello 1 = Conflittuale	N.	6	%	12,24%
Sconosciuto	N.	3	%	6,12%
Livello 2 = Formale	N.	3	%	6,12%
Livello 0 = inesistente	N.	1	%	2,04%

Fratelli/Sorelle

Numero medio dei Fratelli / Sorelle | 1,64

Livello di relazione con il primo fratello/sorella (in ordine di età e <> "Non rilevato")

Livello 3 = Solo legame affettivo	N.	12	%	27,27%
Livello 4 = Aiuto e sostegno	N.	11	%	25,00%
Sconosciuto	N.	9	%	20,45%
Livello 2 = Formale	N.	4	%	9,09%
Livello 1 = Conflittuale	N.	3	%	6,82%
Livello 0 = inesistente	N.	3	%	6,82%
Deceduto	N.	2	%	4,55%

Livello di relazione con il secondo fratello/sorella

Livello 3 = Solo legame affettivo	N.	8	%	30,77%
Sconosciuto	N.	7	%	26,92%
Livello 4 = Aiuto e sostegno	N.	7	%	26,92%
Livello 0 = inesistente	N.	3	%	11,54%
Livello 1 = Conflittuale	N.	1	%	3,85%

Livello di relazione con il terzo fratello/sorella

Sconosciuto	N.	7	%	43,75%
Livello 3 = Solo legame affettivo	N.	5	%	31,25%
Livello 4 = Aiuto e sostegno	N.	3	%	18,75%
Livello 0 = inesistente	N.	1	%	6,25%

Livello di relazione con il quarto fratello/sorella

Sconosciuto	N.	5	%	38,46%
Livello 4 = Aiuto e sostegno	N.	3	%	23,08%
Livello 3 = Solo legame affettivo	N.	3	%	23,08%
Livello 2 = Formale	N.	1	%	7,69%
Livello 0 = inesistente	N.	1	%	7,69%

Tabella 5

Progetto Misura - Scheda dati sociali
Famiglia acquisita nel campione TD

Famiglia acquisita

Non rilevato	N.	30	%	38,96%
Esiste famiglia acquisita	N.	28	%	36,36%
Non esiste famiglia acquisita	N.	19	%	24,68%

Livello di relazione con il coniuge (in ordine di età e <> "Non rilevato")

Livello 4 = Aiuto e sostegno	N.	17	%	60,71%
Livello 1 = Conflittuale	N.	7	%	25,00%
Livello 3 = Solo legame affettivo	N.	3	%	10,71%
Livello 0 = inesistente	N.	1	%	3,57%

Figli

Numero medio dei figli: 0,52

Livello di relazione con primo figlio maggiorenne (in ordine di età e <> "Non rilevato")

Livello 1 = Conflittuale	N.	2	%	50,00%
Livello 3 = Solo legame affettivo	N.	1	%	25,00%
Livello 0 = inesistente	N.	1	%	25,00%

Livello di relazione con il secondo figlio maggiorenne

Livello 1 = Conflittuale	N.	1	%	100,00%
--------------------------	----	---	---	---------

Livello di relazione con il terzo figlio maggiorenne

Livello 1 = Conflittuale	N.	1	%	100,00%
--------------------------	----	---	---	---------

Livello di relazione con il primo figlio minorenni (in ordine di età e <> "Non rilevato")

Livello 4 = Aiuto e sostegno	N.	11	%	47,83%
Livello 3 = Solo legame affettivo	N.	7	%	30,43%
Livello 1 = Conflittuale	N.	3	%	13,04%
Livello 2 = Formale	N.	1	%	4,35%
Livello 0 = inesistente	N.	1	%	4,35%

Livello di relazione con il secondo figlio minorenni

Sconosciuto	N.	1	%	20,00%
Livello 4 = Aiuto e sostegno	N.	1	%	20,00%
Livello 3 = Solo legame affettivo	N.	1	%	20,00%
Livello 2 = Formale	N.	1	%	20,00%
Livello 1 = Conflittuale	N.	1	%	20,00%

Livello di relazione con il terzo figlio minorenni

Sconosciuto	N.	1	%	100,00%
-------------	----	---	---	---------

Tabella 6
Progetto Misura - Scheda dati sociali
Famiglia acquisita nel campione NO TD

Famiglia acquisita		
Esiste famiglia acquisita	N. 46	% 61,33%
Non rilevato	N. 16	% 21,33%
Non esiste famiglia acquisita	N. 13	% 17,33%

Livello di relazione con il coniuge (in ordine di età e <> "Non rilevato")

Livello 4 = Aiuto e sostegno	N. 30	% 68,18%
Livello 1 = Conflittuale	N. 6	% 13,64%
Livello 3 = Solo legame affettivo	N. 3	% 6,82%
Sconosciuto	N. 2	% 4,55%
Livello 0 = inesistente	N. 2	% 4,55%
Livello 2 = Formale	N. 1	% 2,27%

Figli

Numero medio dei figli	1,24
------------------------	------

Livello di relazione con primo figlio maggiorenne (in ordine di età e <> "Non rilevato")

Livello 3 = Solo legame affettivo	N. 7	% 46,67%
Livello 4 = Aiuto e sostegno	N. 5	% 33,33%
Sconosciuto	N. 2	% 13,33%
Livello 0 = inesistente	N. 1	% 6,67%

Livello di relazione con il secondo figlio maggiorenne

Livello 4 = Aiuto e sostegno	N. 2	% 33,33%
Livello 3 = Solo legame affettivo	N. 2	% 33,33%
Sconosciuto	N. 1	% 16,67%
Livello 0 = inesistente	N. 1	% 16,67%

Livello di relazione con il terzo figlio maggiorenne

Sconosciuto	N. 1	% 33,33%
Livello 3 = Solo legame affettivo	N. 1	% 33,33%
Livello 0 = inesistente	N. 1	% 33,33%

Livello di relazione con il primo figlio minorenni (in ordine di età e <> "Non rilevato")

Livello 4 = Aiuto e sostegno	N. 15	% 42,86%
Livello 3 = Solo legame affettivo	N. 11	% 31,43%
Sconosciuto	N. 7	% 20,00%
Livello 1 = Conflittuale	N. 1	% 2,86%
Livello 0 = inesistente	N. 1	% 2,86%

Livello di relazione con il secondo figlio minorenni

Livello 4 = Aiuto e sostegno	N. 5	% 50,00%
Sconosciuto	N. 4	% 40,00%
Livello 3 = Solo legame affettivo	N. 1	% 10,00%

Livello di relazione con il terzo figlio minorenni

Sconosciuto	N. 2	% 66,67%
Livello 4 = Aiuto e sostegno	N. 1	% 33,33%

Tabella 7

Progetto Misura - Scheda dati sociali
Risorse di rete nel campione TD
Risorse di rete attive nelle misure oggetto di ricerca
(in ordine di importanza)

Risorse di rete 1

Sert	N.	30	%	44,12%
Famiglia di origine	N.	21	%	30,88%
Famiglia acquisita	N.	7	%	10,29%
Sono state attivate risorse di rete	N.	3	%	4,41%
Non rilevato	N.	3	%	4,41%
Cooperative sociali	N.	2	%	2,94%
Servizi sociali di zona	N.	1	%	1,47%
Altro	N.	1	%	1,47%

Risorse di rete 2

Famiglia di origine	N.	17	%	28,81%
Sert	N.	16	%	27,12%
Famiglia acquisita	N.	6	%	10,17%
Altro	N.	6	%	10,17%
Non rilevato	N.	4	%	6,78%
Datore di lavoro	N.	4	%	6,78%
Servizi sociali di zona	N.	2	%	3,39%
Associazioni di volontariato	N.	2	%	3,39%
Servizi psichiatrici	N.	1	%	1,69%
Cooperative sociali	N.	1	%	1,69%

Risorse di rete 3

Sert	N.	10	%	29,41%
Datore di lavoro	N.	7	%	20,59%
Cooperative sociali	N.	7	%	20,59%
Non rilevato	N.	4	%	11,76%
Servizi sociali di zona	N.	2	%	5,88%
Associazioni di volontariato	N.	2	%	5,88%
Altro	N.	2	%	5,88%

Risorse di rete 4

Non rilevato	N.	6	%	37,50%
Altro	N.	4	%	25,00%
Servizi sociali di zona	N.	3	%	18,75%
Sert	N.	2	%	12,50%
Datore di lavoro	N.	1	%	6,25%

Risorse di rete 5

Non rilevato	N.	6	%	60,00%
Servizi psichiatrici	N.	1	%	10,00%
Famiglia di origine	N.	1	%	10,00%
Associazioni di volontariato	N.	1	%	10,00%
Altro	N.	1	%	10,00%

Risorse di rete 6

Non rilevato	N.	7	%	87,50%
Gruppi amicali	N.	1	%	12,50%

Tabella 8

Progetto Misura - Scheda dati sociali
Risorse di rete nel campione NO TD
Risorse di rete attive nelle misure oggetto di ricerca
(in ordine di importanza)

Risorse di rete 1

Famiglia acquisita	N. 18	% 32,73%
Famiglia di origine	N. 17	% 30,91%
SERT	N. 12	% 21,82%
Servizi sociali di zona	N. 5	% 9,09%
Associazioni di volontariato	N. 3	% 5,45%

Risorse di rete 2

Famiglia acquisita	N. 10	% 27,78%
Datore di lavoro	N. 6	% 16,67%
Sert	N. 5	% 13,89%
Famiglia di origine	N. 4	% 11,11%
Servizi sociali di zona	N. 3	% 8,33%
Servizi psichiatrici	N. 2	% 5,56%
Cooperative sociali	N. 2	% 5,56%
Associazioni di volontariato	N. 2	% 5,56%
Gruppi amicali	N. 1	% 2,78%
Altro	N. 1	% 2,78%

Risorse di rete 3

Altro	N. 7	% 31,82%
Servizi sociali di zona	N. 4	% 18,18%
Datore di lavoro	N. 3	% 13,64%
Famiglia di origine	N. 2	% 9,09%
Famiglia acquisita	N. 2	% 9,09%
Sono state attivate risorse di rete	N. 1	% 4,55%
Non rilevato	N. 1	% 4,55%
Cooperative sociali	N. 1	% 4,55%
Associazioni di volontariato	N. 1	% 4,55%

Risorse di rete 4

Servizi sociali di zona	N. 1	% 33,33%
Non rilevato	N. 1	% 33,33%
Altro	N. 1	% 33,33%